



POLICY CONFLITTO DI INTERESSE

Adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione di Fondo Italiano di Investimento SGR S.p.A.

Titolo: Policy Conflitti

Versione:

14.0

Stato: Approvata

Data di Pubblicazione:

21/11/2024

A. Scheda del documento

Tipologia Documento	<input type="checkbox"/> Policy Aziendale
Principale normativa collegata	<input type="checkbox"/> Manuale delle procedure <input type="checkbox"/> Policy di allocazione degli investimenti diretti
Riferimenti a normativa esterna	<input type="checkbox"/> Direttiva UE n. 2011/61 in materia di gestori di fondi d'investimento alternativi (c.d. AIFMD) <input type="checkbox"/> Regolamento UE n. 2013/231 di dettaglio dell'AIFMD <input type="checkbox"/> Provvedimento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 recante disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni degli intermediari finanziari <input type="checkbox"/> Regolamento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 in materia di gestione collettiva del risparmio <input type="checkbox"/> Regolamento CONSOB 15 febbraio 2018 n. 20307 in materia di intermediari <input type="checkbox"/> Regolamento (UE) 2016/679 – General Data Protection Regulation – GDPR <input type="checkbox"/> D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali
Funzione Proponente	<input type="checkbox"/> Amministratore Delegato
Funzione Validante	<input type="checkbox"/> Responsabile Funzione Compliance & AML <input type="checkbox"/> Responsabile Funzione Internal Audit
Funzione Approvante	<input type="checkbox"/> Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, previo parere del Comitato Conflitti d'Interesse
Funzione Emanante	<input type="checkbox"/> Comunicazione della Funzione People & Culture ai dipendenti
Modalità di pubblicazione	<input type="checkbox"/> Rete Aziendale

Titolo: Policy Conflitti

Versione:

14.0

Stato: Approvata

Data di Pubblicazione:

21/11/2024

B. Storia del documento

AGGIORNAMENTI E REVISIONI		
Revisione n°	Principali modifiche	Data
1.0	<input type="checkbox"/> Prima emissione	17/5/2010
2.0	<input type="checkbox"/> Aggiornamento periodico	26/1/2011
3.0	<input type="checkbox"/> Aggiornamento periodico	18/12/2012
4.0	<input type="checkbox"/> Aggiornamento periodico	23/9/2014
5.0	<input type="checkbox"/> Aggiornamento periodico	16/4/2015
6.0	<input type="checkbox"/> Aggiornamento periodico	16/6/2016
7.0	<input type="checkbox"/> Aggiornamento periodico	18/10/2017
8.0	<input type="checkbox"/> Aggiornamento periodico	30/10/2018
9.0	<input type="checkbox"/> Aggiornamento periodico	10/10/2019
10.0	<input type="checkbox"/> Aggiornamento periodico (nuovi FIA e servizio di gestione patrimoniale per Fondi Pensione)	23/10/2020
11.0	<input type="checkbox"/> Aggiornamento periodico (nuovi FIA, allocazione investimenti e co-investimenti)	13/12/2022
12.0	<input type="checkbox"/> Aggiornamento periodico (nuovo FIA, standard dichiarazione conflitti per disinvestimenti)	20/7/2023
13.0	<input type="checkbox"/> Aggiornamento per modifiche alla gestione dei conflitti di interesse del fondo FIPEC	29/7/2024 *
14.0	<input type="checkbox"/> Aggiornamento per modifiche ed integrazioni della procedura di allocazione degli investimenti FOF	21/11/2024

* Modifiche efficaci dal 25/9/2024.

Titolo: Policy Conflitti

Versione:

14.0

Stato: Approvata

Data di Pubblicazione:

21/11/2024

Indice

- 1. Premessa**
- 2. Principi generali**
- 3. Definizioni**
- 4. Identificazione dei conflitti di interesse potenzialmente rilevanti per i Fondi**
- 5. Presidi Procedurali per la gestione dei conflitti di interesse**
- 6. Principi di condotta e presidi di natura organizzativa per la prevenzione dei conflitti di interesse**

Titolo: Policy Conflitti

Versione:

14.0

Stato: Approvata

Data di Pubblicazione:

21/11/2024

1. Premessa

Il presente documento ha l'obiettivo di recepire la normativa dettata dal D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito anche il "TUF") e dal Regolamento CONSOB di cui all'art. 6, comma 2 del TUF in materia di conflitti d'interesse (di seguito, "Regolamento CONSOB"), ed è stato redatto considerando che Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A. (di seguito, la "Società" o la "SGR") presta, allo stato attuale, il servizio di gestione collettiva del risparmio avente ad oggetto OICR rientranti nella definizione di "FIA italiani riservati", ovverosia fondi comuni d'investimento di diritto italiano rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE, la cui partecipazione è riservata ad investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'art. 39 del TUF. Al contempo, la SGR è stata autorizzata da Banca d'Italia allo svolgimento del servizio di gestione di portafogli di cui all'art. 1, comma 5, lett. d) del TUF nei confronti di fondi pensione di cui agli artt. 3, comma 1, e 20 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito, "Fondi Pensione").

2. Principi generali

In linea generale, la disciplina adottata dalla SGR per la gestione dei conflitti d'interesse si basa su 4 pilastri:

- **dovere di identificazione:** la SGR ha identificato i conflitti d'interesse che possono incidere negativamente sugli interessi degli OICR gestiti e dei partecipanti agli stessi nonché dei clienti gestiti su base individuale;
- **dovere di organizzazione:** la SGR si è organizzata in modo da evitare che i conflitti possano ledere gravemente gli OICR gestiti e i partecipanti agli stessi nonché al fine di evitare che i conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti gestiti su base individuale;
- **dovere di agire secondo correttezza e trasparenza:** la SGR, nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, opera con correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti agli OICR gestiti, astenendosi da comportamenti che possano avvantaggiare un patrimonio gestito a danno di un altro o di un investitore o di un cliente gestito, o un investitore a danno di altri investitori; inoltre, la SGR, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli, opera con correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti gestiti, astenendosi da comportamenti che possano avvantaggiare un cliente a danno di un altro cliente gestito su base individuale, di un OICR gestito o degli investitori di tale OICR¹;
- **divieto di compiere operazioni di investimento/disinvestimento con soci o componenti degli organi sociali della SGR:** la SGR non investe il patrimonio degli OICR gestiti in beni – diversi dai titoli quotati e dagli strumenti finanziari derivati – direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da un socio titolare di partecipazioni qualificate², amministratore, direttore generale o sindaco della SGR, o da una società del gruppo rilevante della SGR, né cede tali beni direttamente o indirettamente ad amministratori, sindaci o al direttore generale della SGR, a meno che tale possibilità non sia ammessa, in tutto o in parte, dai regolamenti degli OICR gestiti in conformità con quanto previsto dalla regolamentazione di volta in volta vigente³.

Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli nei confronti di Fondi Pensione la SGR agisce nel rispetto di quanto previsto nella documentazione contrattuale regolante il rapporto di gestione, attenendosi a quanto previsto nel documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse di cui all'art. 7 del D.M. 2 settembre 2014, n. 166. Qualora le disposizioni organizzative e amministrative adottate per l'identificazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse previste dalla

¹ Sono ammessi trattamenti preferenziali di uno o più investitori degli OICR, sempre che ciò (i) non determini un danno significativo generale ad altri investitori, e (ii) sia previsto nel regolamento di ciascun OICR gestito.

² Si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 in materia di gestione collettiva del risparmio.

³ In tal caso la situazione di conflitto d'interesse deve essere gestita in base alle misure della presente Policy.

Titolo: Policy Conflitti

Versione:

14.0

Stato: Approvata

Data di Pubblicazione:

21/11/2024

presente Policy non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti gestiti su base individuale sia evitato, informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi⁴.

3. Definizioni

Nel presente documento si intendono per:

“soggetto rilevante” della SGR:

- a) i componenti degli organi aziendali, soci, dirigenti della SGR;
- b) i dipendenti della SGR, nonché ogni altra persona fisica o giuridica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della SGR e che partecipino alla prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio o del servizio di gestione di portafogli da parte della medesima SGR;
- c) le persone fisiche e/o giuridiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla SGR sulla base di accordi di esternalizzazione aventi per oggetto la prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio o del servizio di gestione di portafogli da parte della medesima SGR.

“stretti legami”: la situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:

- (i) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
- (ii) da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2013/34/UE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa madre è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese⁵.

Costituisce uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a uno stesso soggetto da un legame di controllo.

“parte correlata” alla SGR ovvero a uno dei soci della SGR, un soggetto che:

(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:

- (i) controlla la SGR ovvero uno dei soci della SGR, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
- (ii) detiene una partecipazione nella SGR ovvero in uno dei soci della SGR tale da poter esercitare un'influenza notevole su di essi;
- (iii) esercita il controllo sulla SGR ovvero su uno dei soci della SGR congiuntamente con altri soggetti;

(b) è una società collegata della SGR ovvero di uno dei soci della SGR;

(c) è una joint venture di cui la SGR ovvero uno dei soci della SGR è partecipante;

(d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della SGR ovvero di uno dei soci della SGR o delle rispettive società controllanti;

(e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);

(f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.

⁴ Analogo principio si applica nella prestazione del servizio di gestione collettiva, salvo che l'informativa dev'essere resa agli organi sociali della SGR affinché si possa adottare ogni decisione o misura necessaria per assicurare che la SGR agisca nel miglior interesse degli OICR gestiti o di relativi investitori (art. 115, comma 5 del Regolamento CONSOB).

⁵ Per le definizioni di “impresa madre” e “impresa figlia” si rinvia all'articolo 2 della direttiva 2013/34/UE.

Titolo: Policy Conflitti

Versione:

14.0

Stato: Approvata

Data di Pubblicazione:

21/11/2024

Ai fini della precedente definizione di **“parte correlata”** le nozioni di **“controllo”**, **“controllo congiunto”**, **“influenza notevole”**, **“dirigenti con responsabilità strategiche”**, **“stretti familiari”**, **“società controllata”**, **“società collegata”** e **“joint venture”** sono le seguenti:

“Controllo”: il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un’entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha: (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori; (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’entità in forza di uno statuto o di un accordo; (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo; (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo.

“Controllo congiunto”: la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un’attività economica.

“Influenza notevole”: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un’entità senza averne il controllo. Un’influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che abbia un’influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un’influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un’influenza notevole.

L’esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell’organo equivalente, della partecipata; (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili; (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata; (d) l’interscambio di personale dirigente; (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

“Dirigenti con responsabilità strategiche”: i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

“Stretti familiari”: i familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi possono includere: (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

“Società controllata”: l’entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un’altra entità.

“Società collegata”: l’entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un’influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

“Joint venture”: l’accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un’attività economica sottoposta a controllo congiunto.

Titolo: Policy Conflitti

Versione:

14.0

Stato: Approvata

Data di Pubblicazione:

21/11/2024

“**gruppo rilevante**” della SGR: i soggetti, italiani ed esteri, che (i) controllano la SGR, (ii) sono da essa controllati o (iii) sono controllati dallo stesso soggetto che controlla la SGR. Si considerano altresì appartenenti al gruppo rilevante della SGR i soggetti italiani ed esteri che:

- detengono partecipazioni nella SGR in misura almeno pari al 20 per cento del capitale con diritto di voto;
 - sono partecipati dalla SGR in misura almeno pari al 20 per cento del capitale con diritto di voto.
- Per la verifica di tali condizioni si computano anche le partecipazioni indirette.

Per le definizioni di “**affiliati**”, “**Cornerstone Investor**” o “**Sponsor**” si fa rinvio ai regolamenti di gestione dei singoli Fondi.

4. Identificazione dei conflitti d’interesse potenzialmente pregiudizievoli per i Fondi

La società è chiamata a adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti d’interesse la cui esistenza può danneggiare gli interessi dei fondi gestiti dalla SGR (di seguito, separatamente, il “**Fondo**” e, congiuntamente, i “**Fondi**”) e dei partecipanti agli stessi o dei clienti gestiti nell’ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli.

Al fine di individuare tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse, la SGR ha effettuato una mappatura delle potenziali situazioni di conflitto di interesse in relazione al servizio di gestione collettiva del risparmio e al servizio di gestione di portafogli avendo riguardo alla propria articolazione organizzativa, operativa e societaria (la “**Mappatura**”). Ciò tenendo conto che la SGR gestisce attualmente fondi comuni d’investimento mobiliare di tipo chiuso riservati di diritto italiano (c.d. “**FIA italiani riservati**”; nel prosieguo anche definiti come “**Fondi**” o, al singolare, “**Fondo**”), suddivisi in due tipologie: (i) FIA italiani riservati che effettuano investimenti c.d. diretti prevalentemente mediante l’acquisizione di partecipazioni in imprese (questi FIA nel prosieguo definiti come “**Fondi Diretti**”); (ii) FIA italiani riservati che effettuano investimenti c.d. indiretti prevalentemente mediante la partecipazione in OICR (questi Fondi nel prosieguo definiti come “**Fondi Indiretti**”). La Società risulta poi essere stata autorizzata alla prestazione del servizio di gestione di portafogli di investimento nei confronti di Fondi Pensione.

In generale vanno considerate come rientranti nella nozione di “conflitto di interessi” tutte le situazioni nelle quali, nell’esercizio dell’attività di gestione collettiva del risparmio, ovvero delle attività connesse e strumentali, e del servizio di gestione di portafogli, possa determinarsi una contrapposizione tra:

- gli interessi della SGR – anche derivanti da rapporti economici significativi (partecipazioni azionarie, finanziamenti e rapporti in genere) e/o dalla prestazione di più servizi – e quelli dei Fondi o dei loro partecipanti nonché dei clienti gestiti su base individuale;
- gli interessi dei soggetti rilevanti⁶ o di qualsiasi persona o entità avente stretti legami con la SGR o un soggetto rilevante e gli interessi dei Fondi o dei loro partecipanti nonché dei clienti gestiti su base individuale;
- gli interessi di alcuni partecipanti ai Fondi rispetto a quelli di altri partecipanti ai Fondi, ovvero gli interessi di due o più clienti gestiti su base individuale;
- gli interessi di due o più Fondi e/o mandati in gestione.

Più nello specifico, nel considerare le situazioni di conflitto d’interessi, la SGR valuta se essa, un soggetto rilevante, una parte correlata alla SGR:

⁶ Si rappresenta che la SGR non ha conferito deleghe per la gestione dei FIA italiani riservati di propria istituzione.

Titolo: Policy Conflitti

Versione:

14.0

Stato: Approvata

Data di Pubblicazione:

21/11/2024

- a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a spese del Fondo o dei suoi investitori ovvero a spese del cliente gestito su base individuale;
- b) abbiano, nel risultato del servizio di gestione o dell'operazione disposta per conto del Fondo o del mandato di gestione, un interesse distinto da quello del Fondo o del cliente;
- c) abbiano un'utilità finanziaria, o di altra natura, nel privilegiare gli interessi di alcuni investitori rispetto ad altri oppure gli interessi degli investitori o di altri Fondi rispetto a quelli del Fondo interessato, ovvero nel privilegiare gli interessi di un altro cliente gestito o gruppo di clienti gestiti rispetto a quelli del cliente interessato;
- d) svolgano per conto proprio o di terzi le medesime attività svolte per conto dell'OICR o del cliente gestito su base individuale;
- e) ricevano o riceveranno, da soggetti diversi dagli investitori o dai Fondi o dai clienti gestiti su base individuale, incentivi in connessione alla prestazione del servizio di gestione, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi e ulteriori rispetto alle commissioni o competenze normalmente percepite per il servizio;
- f) possano, a seguito dell'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi, sistemi e controlli interni della SGR, perseguire un interesse lesivo di quello dei Fondi gestiti.

In base alla Mappatura, sono state identificate, con riferimento all'attività tipica ed alle attività accessorie della SGR, quali situazioni in potenziale conflitto di interessi, le seguenti operazioni⁷:

- I. con riferimento al criterio *"probabile realizzazione di un guadagno, ovvero esclusione di una perdita finanziaria, a danno di un fondo o dei suoi investitori ovvero a spese del cliente gestito su base individuale"*:
 - 1. investimento/disinvestimento in società *target*, partecipate dai soci della SGR, da parti correlate alla SGR o da soggetti rilevanti della SGR o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con tali soggetti nonché investimento in OICR *target* partecipati da soci della SGR, da parti correlate alla SGR⁸ o da qualsiasi persona o entità avente stretti legami con tali soggetti, e disinvestimento in OICR *target* partecipati da soci della SGR;
 - 2. decisione della SGR di estendere la durata e/o il periodo di investimento di un Fondo dalla stessa gestito;
 - 3. acquisto, vendita o conferimento di società *target*/OICR *target* da/a parti correlate alla SGR o ai soci della SGR o da/a soggetti rilevanti della SGR o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con tali soggetti nonché da/a componenti dei Comitati Tecnici Consultivi ovvero dei Comitati Investimenti dei Fondi Diretti e/o Indiretti e/o da/a entità aventi stretti legami con i predetti componenti, fermo restando il divieto di investire il patrimonio dei Fondi in società *target*/OICR *target*, direttamente o indirettamente, ceduti o conferiti da un socio, amministratore o sindaco della SGR, e di cedere società/OICR in portafoglio ai Fondi direttamente o indirettamente ai medesimi soggetti predetti;
 - 4. acquisto o vendita, per conto di patrimoni gestiti su base individuale, di quote di Fondi gestiti dalla SGR da/a soci della SGR, parti correlate a tali soci o alla SGR e/o soggetti rilevanti della SGR o persone o entità aventi stretti legami con tali soggetti;
 - 5. costituzione, da parte della SGR, di un nuovo fondo riservato alla sottoscrizione di soci della SGR, parti correlate della SGR o ai suoi soci, soggetti rilevanti della SGR o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con la SGR o con un suo soggetto rilevante;

⁷ Nel concetto di operazione d'investimento rientrano anche le operazioni di *follow on* riguardanti società/OICR partecipati dai Fondi gestiti dalla SGR nel caso in cui comportino un impegno maggiore o diverso rispetto a quanto inizialmente convenuto, nonché le operazioni di *follow on* relative a Fondi gestiti dalla SGR operate per conto di mandati di gestione individuale ovvero, qualora ammesso dai regolamenti di gestione dei Fondi, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari o di contratti derivati. Al contrario, non vi rientrano le operazioni derivanti dall'esercizio di diritti, pattuiti negli accordi d'investimento, rispetto ai quali i Fondi gestiti sono, per così dire, "passivi" (ad es., esercizio opzione *call* avente ad oggetto una partecipazione detenuta dai Fondi da parte dei soci della società *target*).

⁸ Coerentemente con il regolamento di gestione del FOF PEI Tre, non rileva come possibile conflitto d'interesse la situazione in cui parti correlate di azionisti di minoranza della SGR siano investitori di OICR *target* del FOF PEI Tre.

Titolo: Policy Conflitti

Versione:

14.0

Stato: Approvata

Data di Pubblicazione:

21/11/2024

6. investimento dei patrimoni gestiti su base individuale in quote di Fondi gestiti dalla SGR partecipati da soci della SGR o parti correlate alla SGR o ai suoi soci nonché, tramite tali Fondi gestiti, in schemi di investimento collettivo partecipati da soci della SGR o parti correlate alla SGR o ai suoi soci.
- II. con riferimento al criterio *“esistenza nel risultato del servizio di gestione o dell’operazione disposta per conto del fondo o del mandato di gestione, di un interesse distinto da quello del fondo o del cliente”*:
1. esistenza, al momento dell’operazione di investimento o disinvestimento, di rapporti partecipativi fra (i) le parti correlate alla SGR, i soci della SGR, i soggetti rilevanti della SGR o le entità aventi con loro stretti legami, *advisors* della SGR coinvolti nell’operazione di investimento, i Fondi gestiti dalla SGR diversi da quello coinvolto nella specifica operazione, da un lato, e (ii) la società *target* (e/o le società rientranti nel perimetro di consolidamento di questa ovvero oggetto di acquisizione/agggregazione con la società *target* nell’ambito dell’operazione) o la SGR che gestisce l’OICR *target*, dall’altro lato⁹;
 2. detenzione, al momento dell’operazione di investimento, da parte della società *target* e/o delle società rientranti nel perimetro di consolidamento di questa ovvero oggetto di acquisizione/agggregazione con la società *target* nell’ambito dell’operazione, o dell’OICR *target* e/o dalla società di gestione del risparmio che gestisce quest’ultimo, di quote del Fondo interessato dall’operazione di investimento o di altri Fondi gestiti dalla SGR;
 3. sussistenza – al momento dell’operazione di investimento – di posizioni di rischio assunte dai soci della SGR e/o loro parti correlate nei confronti della società *target* ovvero dell’OICR *target* classificate come «partite incagliate» o «sofferenze»;
 4. sussistenza – al momento dell’operazione di investimento o disinvestimento – di un’esposizione debitoria della società *target* (e/o società rientranti nel perimetro di consolidamento di questa ovvero oggetto di acquisizione/agggregazione con la società *target* nell’ambito dell’operazione) nei confronti di un unico soggetto finanziatore che sia socio della SGR ovvero una parte correlata ad un socio della SGR in misura superiore al 50% (ovvero al 60% nel caso di investimenti del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita – FITEC, del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita Lazio - FITEC Lazio e del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita II – FITEC II) dell’esposizione debitoria medesima (tale limite di concentrazione è elevato al 70%, ovvero al 80% nel caso di investimenti del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita – FITEC, del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita Lazio - FITEC Lazio e del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita II – FITEC II), ove l’esposizione debitoria sia ripartita fra due soggetti che siano soci della SGR o loro parti correlate)¹⁰;
 5. sussistenza – al momento dell’operazione di investimento o disinvestimento – delle medesime soglie di esposizione debitoria di cui al precedente punto 4 da parte di soci della società *target* da cui i Fondi gestiti dalla SGR rilevano quote o azioni della società medesima, nei confronti di soggetti finanziatori che siano soci della SGR ovvero parti correlate a soci della SGR;
 6. sussistenza – al momento dell’operazione di investimento – delle medesime soglie di esposizione debitoria di cui al precedente punto 4 (50% e 70%) da parte di OICR *target* (e/o società dallo stesso partecipate o per le quali l’OICR *target* ha deliberato l’investimento) nei confronti di soggetti finanziatori che siano soci della SGR ovvero parti correlate a soci della SGR;
 7. conferimento di mandati (di *advisory*, consulenza e simili) per l’acquisto e/o vendita di azioni/quote di società/OICR *target* a soci della SGR, a parti correlate alla SGR, ad un

⁹ Resta fermo quanto previsto dai regolamenti di gestione dei Fondi Indiretti in merito al divieto di effettuare investimenti in OICR *target* il cui gestore sia partecipato, direttamente o indirettamente, dall’investitore *cornerstone* o da un socio della SGR in misura pari o superiore al 30% del capitale sociale.

¹⁰ In base al regolamento di gestione del Fondo Italiano Private Equity Co-investimenti – FIPEC, tale Fondo non può effettuare operazioni di co-investimento in società in cui lo Sponsor del FIPEC o suoi affiliati abbiano esposizioni creditorie superiori al 20% del totale indebitamento delle società medesime.

Titolo: Policy Conflitti

Versione:

14.0

Stato: Approvata

Data di Pubblicazione:

21/11/2024

partecipante al Fondo interessato, a soggetti rilevanti della SGR o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con tali soggetti o a componenti dei Comitati Tecnici Consultivi ovvero dei Comitati Investimenti dei Fondi Diretti e/o Indiretti e/o ad entità aventi stretti legami con tali componenti, laddove il corrispettivo sia posto a carico dei Fondi gestiti dalla SGR;

8. conferimento di mandati di *advisory, arrangement* e simili a soci della SGR o a parti correlate della SGR, ad opera del gestore dell'OICR *target* che effettua operazioni di *private debt* nel caso di Fondi Indiretti;
 9. stipula con soci della SGR o con parti correlate alla SGR o a soci della stessa ovvero con partecipanti ai Fondi dalla stessa gestiti, di contratti di esternalizzazione di funzioni aziendali, essenziali o importanti, laddove il corrispettivo sia posto a carico dei Fondi gestiti dalla SGR;
 10. acquisto/sottoscrizione di strumenti finanziari emessi da parti correlate alla SGR o da partecipanti a Fondi gestiti dalla SGR ovvero da affiliati ai soci (anche indiretti) della SGR;
- III. con riferimento al criterio *“percezione di un'utilità finanziaria o di altra natura nel privilegiare gli interessi di alcuni investitori rispetto ad altri oppure gli interessi degli investitori o di altri fondi gestiti rispetto a quelli del fondo interessato, ovvero nel privilegiare gli interessi di un altro cliente gestito o gruppo di clienti gestiti rispetto a quelli del cliente interessato”*:
1. operazioni tra i Fondi gestiti dalla SGR o fra questi e OICR gestiti da altre società di gestione del risparmio partecipate da soci della SGR o da parti correlate agli stessi soci o alla SGR o da affiliati ai soci (anche indiretti) della SGR¹¹ nonché da investitori dei Fondi gestiti dalla SGR, o partecipate da soggetti rilevanti della SGR o da qualsiasi persona o entità avente stretti legami con tali soggetti, o da componenti dei Comitati Tecnici Consultivi ovvero dei Comitati Investimenti dei Fondi Diretti e/o Indiretti e/o da entità aventi stretti legami con tali componenti¹²;
 2. investimenti in quote/azioni di società/OICR *target* potenzialmente compatibili con l'*asset allocation* ed il *business plan* di più Fondi gestiti dalla SGR ovvero con l'*asset allocation* e gli obiettivi di investimento di più mandati di gestione patrimoniale conferiti alla SGR;
 3. operazioni tra due o più mandati di gestione patrimoniale conferiti alla SGR.
- IV. con riferimento al criterio *“svolgimento, per conto proprio o di terzi, delle medesime attività svolte per conto dell'OICR o del cliente gestito su base individuale”*:
1. operazioni che riguardano società/OICR *target*, con i quali i componenti dei Comitati Investimenti ovvero dei Comitati Tecnici Consultivi di Fondi Diretti e/o Indiretti, e/o entità aventi stretti legami con detti componenti hanno in essere rapporti di consulenza in materia di selezione di opportunità d'investimento/disinvestimento;
 2. operazioni del FIPEC e/o del Fondo Basket Eque di co-investimento con OICR *target* di Fondi Indiretti (o già in portafoglio a Fondi Indiretti) qualora abbiano ad oggetto società *target* dei (o già in portafoglio ai) predetti OICR, ovvero qualora la società in questione sia in competizione con una società in portafoglio a (o finanziata da) un OICR in cui un Fondo Indiretto ha investito, nonché operazioni dei Fondi Indiretti aventi ad oggetto un OICR *target* che ha in portafoglio (o sta valutando l'investimento in) una società nella quale il FIPEC e/o il Fondo Basket Eque ha investito e/o sta disinvestendo (o rimborsando un finanziamento, anche obbligazionario) da una società in portafoglio nella quale ha coinvestito (o sta valutando il coinvestimento) anche il FIPEC e/o il Fondo Basket Eque;
- V. con riferimento al criterio *“ricezione, da soggetti diversi dagli investitori o dal Fondo o dai clienti gestiti su base individuale, di incentivi in connessione alla prestazione del servizio di gestione (sotto forma di denaro, beni o servizi) diversi e ulteriori rispetto alle commissioni o competenze normalmente percepite per il servizio”*¹³:

¹¹ Cfr. nota n. 8.

¹² In base al regolamento di gestione del Fondo Italiano Private Equity Co-investimenti – FIPEC, il Fondo non può effettuare operazioni di co-investimento, direttamente o indirettamente, al fianco di altri Fondi Diretti gestiti dalla SGR, dallo Sponsor del FIPEC o da loro affiliati.

¹³ Con riferimento agli accordi di cui ai punti V.1, V.2 e V.3 si applicano gli artt. 24, comma 1-bis del TUF nonché gli artt. 51 e ss. e 104 del Regolamento CONSOB, in virtù dei quali tali accordi sono ammissibili qualora abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio

Titolo: Policy Conflitti

Versione:

14.0

Stato: Approvata

Data di Pubblicazione:

21/11/2024

1. accordi di *soft commissions* con (i) società partecipate dagli OICR di *private equity* e *venture capital* in cui hanno investito i Fondi Indiretti, (ii) società emittenti strumenti finanziari e/o titoli sottoscritti e/o acquistati dagli OICR di *private debt* in cui hanno investito i Fondi Indiretti, (iii) società *target* o partecipate – dai Fondi Diretti, (iv) intermediari negozianti e/o (v) intermediari gestori, nonché (vi) soggetti diversi dagli investitori nell’ambito della costituzione di nuovi fondi da parte della SGR o nell’ambito della prestazione del servizio di gestione su base individuale;
 2. accordi in base ai quali (i) società partecipate dagli OICR di *private equity* e *venture capital* in cui hanno investito i Fondi Indiretti, (ii) società emittenti strumenti finanziari e/o titoli sottoscritti e/o acquistati dagli OICR di *private debt* in cui hanno investito i Fondi Indiretti, (iii) società *target* o partecipate dai Fondi Diretti, (iv) gli intermediari negozianti, (v) gli intermediari gestori o (vi) terzi soggetti co-investitori, in connessione con l’operazione di investimento/disinvestimento, riconoscono alla SGR commissioni o competenze non ricomprese nel prezzo dell’operazione nel rispetto della normativa vigente (c.d. *inducements*)¹⁴;
 3. accordi in base ai quali, nell’ambito della costituzione di nuovi fondi da parte della SGR, soggetti diversi dagli investitori riconoscono o riconosceranno alla SGR commissioni o competenze non ricomprese nel prezzo dell’operazione di sottoscrizione nel rispetto della normativa vigente (c.d. *inducements*);
- VI. con riferimento al criterio “*possibilità, a seguito dell’integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi, sistemi e controlli interni della SGR, del perseguimento di un interesse lesivo di quello dei Fondi gestiti*”:
1. esistenza, al momento di operazioni di investimento relative a Fondi Diretti ex artt. 6 e 8 del Reg. (UE) 2088/2019, di rapporti di partecipazione, finanziamento o d'affari tra la SGR, i suoi soggetti rilevanti (e/o persone o entità aventi con loro stretti legami) e/o parti correlate e la società *target* che permettono di realizzare un guadagno o evitare una perdita (anche non finanziarie) a danno degli interessi dei suddetti Fondi al perseguimento di obiettivi ESG (*Environmental, Social and Governance*) integrati nei processi, sistemi e controlli interni approntati dalla SGR;
 2. esistenza, al momento di operazioni di investimento relative a Fondi Indiretti ex art. 6 e 9 del Reg. (UE) 2088/2019, di rapporti di partecipazione, finanziamento o d'affari tra la SGR, i suoi soggetti rilevanti (e/o persone o entità aventi con loro stretti legami) e/o parti correlate e la società che gestisce l’OICR *target* o lo stesso OICR *target* che permettono di realizzare un guadagno o evitare una perdita (anche non finanziarie) a danno degli interessi dei suddetti Fondi al perseguimento di obiettivi ESG (*Environmental, Social and Governance*) integrati nei processi, sistemi e controlli interni approntati dalla SGR.

prestato e non pregiudicano l’obbligo della SGR di agire correttamente nel miglior interesse degli investitori dei Fondi e dei clienti gestiti su base individuale. Nella prestazione del servizio di gestione su base individuale è possibile che la SGR accetti o trattenga benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti; tali benefici non monetari di entità minima devono essere chiaramente comunicati ai clienti.

¹⁴ La normativa vigente prevede una presunzione di comportamento non corretto e contrario agli interessi degli investitori dei FIA, da parte delle società di gestione dei FIA che versano o ricevono *inducements* sotto forma di competenze o commissioni o di prestazioni non monetarie. È tuttavia ammesso ad una società di gestione pagare o ricevere: (a) competenze, commissioni o prestazioni non monetarie al/dal FIA o da esso oppure a/da una persona per conto del FIA; (b) competenze, commissioni o prestazioni non monetarie a o da un terzo o una persona che operi per conto di un terzo, qualora la società di gestione possa dimostrare che sono soddisfatte le seguenti condizioni: (i) l’esistenza, la natura e l’importo di competenze, commissioni o prestazioni, o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, devono essere comunicati chiaramente agli investitori del FIA, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del relativo servizio; (ii) il pagamento di competenze o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie devono essere volti ad accrescere la qualità del servizio e non devono ostacolare l’adempimento da parte della società di gestione dell’obbligo di agire nel miglior interesse dei FIA da essa gestiti o degli investitori di tali FIA; (c) competenze adeguate che rendano possibile la prestazione di servizi o siano necessarie a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali, e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere della società di gestione di agire in modo onesto ed equo e nel miglior interesse dei FIA da essa gestiti o degli investitori di tali FIA.

Titolo: Policy Conflitti

Versione:

14.0

Stato: Approvata

Data di Pubblicazione:

21/11/2024

5. Presidi Procedurali per la gestione dei conflitti di interesse.

La SGR, dopo aver individuato le situazioni di conflitto di interesse pregiudizievoli per i Fondi e per i partecipanti agli stessi nonché per i portafogli dei clienti gestiti su base individuale, al fine di assicurare che l'attività gestoria sia esercitata in modo indipendente e nell'esclusivo interesse dei propri investitori e clienti, utilizza i seguenti presidi procedurali associati alle singole fattispecie in applicazione del principio di proporzionalità, tenuto conto anche della rilevanza della singola fattispecie di conflitto.

Il quadro sinottico dei presidi procedurali associati a ciascuna fattispecie di conflitto è riportato in allegato (Cfr. Allegato 1).

(A) Acquisizione della dichiarazione circa l'esistenza di eventuali conflitti di interesse e delle ulteriori informazioni nonché richiesta di parere vincolante agli organi dei Fondi Diretti e/o Indiretti competenti in materia di conflitti d'interesse in base ai regolamenti di gestione (ad es., Comitato Tecnico Consultivo, Advisory Board) ovvero direttamente agli investitori laddove previsto dai regolamenti di gestione.

L'individuazione delle operazioni per le quali siano ravvisabili interessi potenzialmente in conflitto prende avvio dalla richiesta e dalla valutazione delle informazioni rilevanti ottenute dalle controparti¹⁵ di ciascuna operazione di investimento/disinvestimento.

I controlli in merito all'esistenza di potenziali conflitti sono effettuati in modo sistematico e per singola operazione, già nella preventiva fase di approfondimento istruttorio della stessa da parte delle funzioni aziendali interessate e proseguono nella fase di *due diligence* sulle opportunità d'investimento.

A tal fine, il competente *Team* di investimento nel corso delle attività di *due diligence* richiede alle - e acquisisce dalle - controparti una dichiarazione in merito all'esistenza di eventuali conflitti di interessi (di seguito, la "**Dichiarazione**"), conforme ai modelli posti in allegato (cfr. Allegato 2).

La Dichiarazione, corredata dall'eventuale documentazione allegata alla stessa, è utilizzata al fine di identificare eventuali situazioni di conflitto. Ad ogni modo, nell'individuare le situazioni di conflitto di interesse viene utilizzata qualsiasi altra informazione disponibile. La mancata compilazione della Dichiarazione o l'incompletezza della stessa richiedono che il competente *Team* di Investimento si attivi per recuperare autonomamente le informazioni mancanti. Laddove questo non sia nelle condizioni di reperire tali informazioni, la mancata compilazione della Dichiarazione o l'incompletezza della stessa equivalgono alla sussistenza di un conflitto di interessi e vengono trattate nel rispetto delle relative cautele.

Alla Funzione di *Compliance & AML* della SGR (di seguito, la "**Funzione Compliance**") è attribuito il compito di valutare costantemente l'adeguatezza e l'aggiornamento del *format* della Dichiarazione.

Raccolta la Dichiarazione, questa viene trasmessa dal *Team* di investimento che segue il *deal* alla Funzione *Compliance* affinché verifichi: (i) se l'operazione rientra in una fattispecie di conflitto rilevante ai sensi della Mappatura; (ii) l'eventuale sussistenza di altre situazioni di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente.

¹⁵ Con riferimento alla rilevazione del conflitto di cui alla fattispecie II.5 (cfr. paragrafo 4) per "controparte" si intende nel presente paragrafo 5 il socio della società *target* da cui i Fondi gestiti dalla SGR rilevano quote o azioni della società medesima.

Titolo: Policy Conflitti

Versione:

14.0

Stato: Approvata

Data di Pubblicazione:

21/11/2024

Nel caso in cui sia rilevata, alla luce delle informazioni complessivamente disponibili, una fattispecie di conflitto, essa viene tempestivamente registrata dal responsabile della Funzione *Compliance* e successivamente segnalata ai competenti organi chiamati – ai sensi della presente procedura – a gestire le ipotesi di conflitto di interesse.

A tal riguardo, si rappresenta che la Dichiarazione ovvero i dati e le informazioni raccolte dal *Team* di Investimento in ordine ai conflitti d'interesse vengono presentati dal *Team*, a seconda dei casi, agli Advisory Board oppure ai Comitati Tecnici Consultivi dei Fondi Diretti e/o Indiretti che prevedono tali organi in base ai rispettivi regolamenti di gestione, che sono chiamati a rilasciare il parere vincolante di competenza¹⁶ prima che l'operazione sia sottoposta all'eventuale valutazione del "Comitato per la Gestione dei Conflitti di Interesse" (di seguito, il "**Comitato Conflitti**") e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della SGR.

Allo stesso modo, nel caso in cui i regolamenti di gestione dei Fondi Diretti e/o Indiretti non prevedono i suddetti organi ma direttamente la consultazione scritta degli investitori, prima che l'operazione sia sottoposta all'eventuale valutazione del Comitato Conflitti e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della SGR, occorre provvedere all'acquisizione del consenso favorevole vincolante da parte degli investitori di tali Fondi.

Il parere non favorevole rilasciato da parte degli Advisory Board, dei Comitati Tecnici Consultivi o degli investitori nei termini sopra descritti impedisce il proseguimento dell'operazione. In caso di parere favorevole, potendo invece l'operazione essere presentata al Consiglio di Amministrazione per la relativa approvazione, il responsabile della Funzione di *Compliance*, acquisito il parere dell'Advisory Board, del Comitato Tecnico Consultivo o degli investitori nei termini sopra descritti nonché la Dichiarazione (ovvero, in mancanza, i dati e le informazioni fatte avere dal *Team* di Investimento), procede a segnalare la situazione di conflitto eventualmente riscontrata al Comitato Conflitti della SGR.

In caso di impossibilità da parte degli Advisory Board o dei Comitati Tecnici Consultivi a rilasciare il parere richiesto, si applicano le disposizioni dei regolamenti di gestione dei Fondi interessati che prevedono il coinvolgimento degli investitori ovvero, in mancanza, l'applicazione dei presidi della presente Policy e, in particolare, la richiesta di parere al Comitato Conflitti (cfr. punto *sub* (B)).

In casi motivati l'acquisizione della Dichiarazione e delle informazioni per rilevare una fattispecie di conflitto rilevante ai sensi della Mappatura può essere anticipata rispetto allo svolgimento delle attività di *due diligence*, sempre che ciò consenta di acquisire le informazioni necessarie per valutare le ipotesi di conflitto e sia funzionale a consentire al Comitato Conflitti di rilasciare il parere di competenza al Consiglio di Amministrazione prima della delibera dell'operazione (si pensi, ad es., ad eventuali proposte d'investimento *subject to due diligence*).

La Dichiarazione trasmessa dalle controparti è acquisita agli atti della Società.

(B) Richiesta di parere al Comitato Conflitti – eventuale delibera dell'organo deliberante a maggioranza qualificata di cinque sestí dei presenti - astensione del componente in conflitto

La SGR ha istituito il Comitato Conflitti, con funzioni consultive e di controllo, composto da:

- il responsabile della Funzione *Compliance*, che assume il ruolo di coordinatore;
- un amministratore indipendente;

¹⁶ Con riferimento al Fondo Italiano Tecnologia e Crescita II – FITEC II, al Fondo Italiano Consolidamento e Crescita II – FICC II, al Fondo Italiano Agri & Food e al Fondo Basket Eque il parere dell'Advisory Board va ottenuto anche in caso di prestiti assunti da tale Fondo con soci della SGR che svolgano professionalmente attività di finanziamento e sempre che siano praticate normali condizioni di mercato.

Titolo: Policy Conflitti

Versione:

14.0

Stato: Approvata

Data di Pubblicazione:

21/11/2024

- un membro del Consiglio di Amministrazione designato dai soci non Investitori nei Fondi istituiti dalla SGR.

Alle riunioni del Comitato viene invitato a partecipare altresì un membro del Collegio Sindacale.

Il responsabile della Funzione *Compliance* sottopone al Comitato Conflitti le operazioni in relazione alle quali sussista una fattispecie di conflitto di cui al par. 4 da gestire con la richiesta di parere al Comitato Conflitti in base a quanto previsto dal presente par. 5.

In occasione dell'istituzione di nuovi fondi, per l'esame delle fattispecie di cui al par. 4, punti n. I.5, V.1 e V.3 il parere del Comitato Conflitti è rilasciato sulla base della documentazione messa a disposizione del Consiglio di Amministrazione. In caso di situazioni di conflitto relative alla prestazione del servizio di gestione di portafogli il parere del Comitato Conflitti è rilasciato sulla base della documentazione fornita all'*Allocation Committee* di cui alla successiva sezione (F).

L'intervento del Comitato Conflitti non è richiesto in caso di parere non favorevole rilasciato dai Comitati Tecnici Consultivi e dagli Advisory Board dei Fondi che prevedono tali organi nonché in caso di esito negativo della procedura di consultazione scritta degli investitori dei Fondi i cui regolamenti di gestione prevedono tale eventualità.

Il Comitato Conflitti, valutati i termini, le condizioni e la struttura dell'operazione, esprime un parere motivato in merito alla:

- (i) compatibilità dell'operazione con gli interessi del Fondo o mandato di gestione coinvolto;
- (ii) insussistenza del rischio che il conflitto di interessi possa arrecare pregiudizio al Fondo interessato dall'operazione e/o ai partecipanti al medesimo o ai clienti gestiti su base individuale nonché agli altri fondi gestiti dalla SGR e/o ai loro partecipanti o agli altri mandati e/o ai clienti gestiti.

Ai fini del rilascio del parere di competenza, nel caso si tratti di un'operazione d'investimento in OICR gestiti da società riconducibili ai soci della SGR o a loro parti correlate, il Comitato Conflitti valuta la sussistenza dei presidi specifici adottati di volta in volta dalla SGR per la gestione dei conflitti d'interesse¹⁷.

Laddove il Comitato Conflitti esprima un parere favorevole, l'operazione sarà deliberata dai competenti organi sociali in conformità con quanto previsto dalla legge e dallo Statuto.

Laddove invece il Comitato Conflitti esprima parere non favorevole il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'effettuazione dell'operazione unicamente con l'adozione dei seguenti presidi:

- (i) *assunzione della delibera a maggioranza qualificata di cinque sestimi dei presenti*: la deliberazione presa con il voto favorevole di cinque sestimi dei presenti, arrotondati al numero inferiore è assunta dal Consiglio di Amministrazione della SGR.
- (ii) *astensione del componente in conflitto*: in aggiunta alle cautele ordinariamente derivanti dagli impegni di riservatezza e confidenzialità, i membri del Consiglio di Amministrazione che si trovino in una situazione di conflitto di interessi per proprio conto ovvero in virtù del ruolo ricoperto, o del rapporto esistente con un soggetto per il quale sussista una delle ipotesi di conflitto, si astengono dall'esercitare il diritto di voto. In tal caso i consiglieri che si astengono vengono conteggiati nel *quorum* deliberativo di cui sub (i);

¹⁷ Resta fermo quanto previsto dai regolamenti di gestione dei Fondi Indiretti in merito al divieto di effettuare investimenti in OICR target il cui gestore sia partecipato, direttamente o indirettamente, dall'investitore *cornerstone* o da un socio della SGR in misura pari o superiore al 30% del capitale sociale.

Titolo: Policy Conflitti

Versione:

14.0

Stato: Approvata

Data di Pubblicazione:

21/11/2024

- (iii) *verbalizzazione*: nella verbalizzazione delle delibere si avrà cura di fare risultare esplicitamente: (a) l'osservanza delle condizioni indicate ai precedenti punti (i) e (ii); (b) le motivazioni dell'operazione da cui risulti che il Fondo interessato non è gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti ovvero che al Fondo sono garantiti rispetto alle altre controparti, condizioni di parità ed autonomia con riferimento ai meccanismi di entrata/uscita nella/dalla società/OICR *target*; (c) qualora l'operazione consista nella stipula di contratti di finanziamento e/o di servizi con (i) soci della SGR, (ii) parti correlate ai soci della SGR, (iii) partecipanti ai Fondi, tali contratti prevedano condizioni non peggiori di quelle altrimenti ottenibili sul mercato per operazioni e contratti simili, o al *fair market value* o ad altri criteri che possano assicurare il medesimo risultato sostanziale.

(C) Criteri seguiti per l'allocazione degli investimenti in caso di conflitto di interessi tra fondi.

Al fine di prevenire possibili conflitti di interesse tra Fondi gestiti, la SGR ha definito appositi criteri di allocazione degli investimenti qualora compatibili potenzialmente con l'*asset allocation* e il *business plan* di diversi Fondi gestiti, ad esclusione dei casi di co-investimento sistematico che possono essere previsti per taluni Fondi (c.d. "paralleli") rispetto ad altri (c.d. "principali") all'interno della politica di investimento definita nei regolamenti di gestione¹⁸.

Di seguito si descrivono i criteri adottati distinguendo a seconda che l'allocazione riguardi un'opportunità di investimento riferita a Fondi Diretti ovvero a Fondi Indiretti.

(C.1) Allocazione tra Fondi Diretti

La SGR ha istituito una pluralità di Fondi Diretti che, in base a quanto previsto dai rispettivi regolamenti di gestione, possono contemplare politiche di investimento parzialmente sovrapposte. Per tale motivo la Società ha previamente identificato attraverso un'apposita mappatura, che viene aggiornata al momento dell'istituzione di un nuovo Fondo, le principali casistiche da cui può derivare una situazione di conflitto d'interesse tra Fondi dovuta alle suddette sovrapposizioni.

In base all'ultima mappatura le principali casistiche identificate derivano dall'allocazione di un'opportunità di investimento al Fondo Italiano Agri & Food (in quanto avente una politica d'investimento settoriale) rispetto ad altri Fondi Diretti (con politica di investimento generalista) e viceversa. Tenendo conto di tali casistiche nonché della circostanza che il Fondo Italiano Private Equity Co-investimenti – FIPEC (di seguito, "**FIPEC**") non può co-investire con gli altri Fondi Diretti istituiti e gestiti dalla SGR, in presenza di un'opportunità d'investimento potenzialmente compatibile con la politica di investimento di due o più Fondi Diretti, si applicano le seguenti regole di base:

- a) in tutti i settori descritti nel regolamento di gestione del Fondo Italiano Agri & Food (di seguito, "**FIAF**"), il FIAF è il punto di riferimento operativo della SGR (e quindi è cd. *entry point dei deal*) ed ha il diritto di investire e/o, ove possibile, organizzare al suo fianco l'investimento di terzi; in tali settori tuttavia:
 - (i) ove il *ticket* dell'investimento complessivo necessario a realizzare l'operazione sia superiore ad Euro 50 mln, il FIAF dovrà sottoporre l'opportunità al Fondo Italiano Consolidamento e Crescita (di seguito, "**FICC**") o, qualora tale fondo abbiamo concluso il periodo di investimento, al Fondo Italiano Consolidamento e Crescita II (di seguito, "**FICC II**") di, alternativamente,

¹⁸ Tale evenienza si presenta per gli investimenti relativi al Fondo Italiano Tecnologia e Crescita - FITEC e al Fondo Italiano Tecnologia e Crescita Lazio - FITEC Lazio, per i quali si applicano le previsioni di co-investimento stabilite nei regolamenti di gestione di tali fondi.

Titolo: Policy Conflitti	Versione:	14.0
Stato: Approvata	Data di Pubblicazione:	21/11/2024

- co-investire con il FIAF sotto la *leadership* di quest'ultimo (quando il co-investimento offerto al FICC/FICC II sia inferiore in ammontare a quello contemplato da FIAF) oppure
 - assumere la *leadership* nella strutturazione e gestione dell'investimento, fatto salvo il diritto del FIAF di partecipare come co-investitore alle migliori condizioni offerte da FICC/FICC II a terzi investitori e per il massimo importo che il FIAF possa investire in base al Regolamento di gestione del FIAF;
- (ii) se l'opportunità di investimento rientra nell'ambito di un "round B in un *late stage VC*" l'operazione dovrà invece essere lasciata all'eventuale intervento del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita II – FITEC II, al quale sarà offerta dal FIAF.
- b) con riferimento alle opportunità d'investimento potenzialmente compatibili con la politica di investimento del FIPEC si osservano le seguenti regole:
- (i) se si tratta di un'opportunità di investimento che è già all'esame di un Fondo Diretto (i.e. avvenuta registrazione in "Deal Log" per un determinato Fondo Diretto diverso dal FIPEC), il Team di investimento del FIPEC si asterrà dal perseguire l'operazione;
 - (ii) se l'opportunità di investimento non è ancora all'esame di un Fondo Diretto (i.e. assenza di registrazione in "Deal Log" per un determinato Fondo Diretto diverso dal FIPEC), il Team di investimento del FIPEC potrà perseguire l'operazione e tutti gli altri Fondi Diretti (eccezion fatta per il Fondo Basket Eque, al quale l'operazione potrà essere dal FIPEC offerta in coinvestimento) non potranno perseguire l'opportunità di investimento;
 - (iii) se l'opportunità di investimento è presentata per la prima volta all'Amministratore Delegato, questi decide valutando le caratteristiche della stessa e le politiche di investimento del FIPEC o di altro Fondo Diretto, come disciplinate dai rispettivi regolamenti di gestione, oltre che lo *status* del Fondo da coinvolgere avendo riguardo ad altri criteri (ad es., disponibilità residua da investire, termine del periodo di investimento, durata del fondo);
 - (iv) se l'opportunità di investimento è stata esaminata dal Team d'investimento di un altro Fondo Diretto e da questi scartata o persa, così come risultante da apposita registrazione in "Deal log", il Team d'investimento del FIPEC potrà allora riprendere tale opportunità d'investimento e perseguirla in co-investimento con il Fondo Basket Eque (qualora in precedenza non coinvolto) ovvero con altri operatori;
- c) con riferimento alle opportunità d'investimento potenzialmente compatibili con la politica di investimento del Fondo Basket Eque si osservano le seguenti regole:
- (i) se si tratta di un'opportunità di investimento che è già all'esame di un Fondo Diretto (i.e. avvenuta registrazione in "Deal Log" per un determinato Fondo Diretto diverso dal Fondo Basket Eque e dal FIPEC), il Team di investimento del Fondo Basket Eque si asterrà dal perseguire l'operazione, potendo partecipare al *deal* qualora il Team di investimento del Fondo Diretto (che non sia il FIPEC) che ha registrato in "Deal Log" l'opportunità d'investimento offra il co-investimento al Fondo Basket Eque¹⁹;
 - (ii) se l'opportunità di investimento non è ancora all'esame di un Fondo Diretto (i.e. assenza di registrazione in "Deal Log" per un determinato Fondo Diretto diverso dal Fondo Basket Eque e dal FIPEC), il Team di investimento del Fondo Basket Eque potrà perseguire l'operazione e tutti gli altri Fondi Diretti non potranno perseguire l'opportunità di investimento, se non qualora il Team di investimento del Fondo

¹⁹ In tal caso il FIPEC non potrà partecipare all'operazione di coinvestimento con il Fondo Basket Eque.

Titolo: Policy Conflitti

Versione:

14.0

Stato: Approvata

Data di Pubblicazione:

21/11/2024

Basket Eque offra la possibilità di co-investimento agli altri Fondi Diretti (eccezion fatta per il FIPEC che non può co-investire con gli altri Fondi Diretti diversi dal Fondo Basket Eque);

- (iii) se l'opportunità di investimento è presentata per la prima volta all'Amministratore Delegato, questi decide valutando le caratteristiche della stessa e le politiche di investimento del Fondo Basket Eque o di altro Fondo Diretto, come disciplinate dai rispettivi regolamenti di gestione, oltre che lo *status* del Fondo da coinvolgere avendo riguardo ad altri criteri (ad es., disponibilità residua da investire, termine del periodo di investimento, durata del fondo, presenza nella Regione Campania della società *target*);
 - (iv) se l'opportunità di investimento è stata esaminata dal Team d'investimento di un altro Fondo Diretto e da questi scartata o persa, così come risultante da apposita registrazione in "Deal log", il Team d'investimento del Fondo Basket Eque potrà allora riprendere tale opportunità d'investimento e perseguirla in co-investimento con il FIPEC (qualora non abbiamo scartato o perso l'opportunità di investimento in precedenza) ovvero con altri operatori.
- d) anche al fine di permettere la verifica degli eventuali conflitti, tutte le opportunità in *pipeline* dovranno, a cura di ciascun Team d'investimento, risultare sempre caricate tempestivamente nell'apposito registro "Deal Log" (archivio operazioni) al quale sarà garantito l'accesso continuo da parte dell'Amministratore Delegato e del responsabile della Funzione *Compliance*;
- e) in ogni caso di dubbio o qualora sorgano contestazioni circa l'assegnazione di un'opportunità d'investimento, la decisione sarà assunta dall'Amministratore Delegato avendo riguardo alle caratteristiche dei Fondi Diretti di cui ai regolamenti di gestione dei medesimi.

Qualora, a seguito dell'allocazione di un'opportunità di investimento a più Fondi Diretti, si decida per un coinvestimento si applicheranno le regole di cui al successivo punto *sub* (D).

(C.2) Allocazione tra Fondi Indiretti

Qualora due o più Fondi Indiretti della SGR – diversi dal FOF Private Equity Italia, dal FII Private Equity Italia Due, dal FOF Private Debt Italia e dal FII Private Debt Italia Due – abbiano interesse ad una stessa opportunità di investimento, la questione è sottoposta dal competente Team di Investimento all'Amministratore Delegato, al fine di compiere le opportune analisi fondate sulle caratteristiche dei fondi gestiti dalla SGR e dell'OICR *target*.

A tale ultimo riguardo vengono considerati i seguenti criteri:

1. scadenza del periodo di investimento e durata di ciascun Fondo interessato alla opportunità di investimento;
2. requisiti dell'investimento quali settore, fase di sviluppo dell'OICR *target*, livello di rischio/rendimento, accordando la preferenza al fondo gestito le cui esigenze strategiche più si avvicinano alle caratteristiche dell'investimento proposto;
3. livello di liquidità (rapportato all'*asset under management* di ciascun fondo interessato) e disponibilità di liquidità di ciascun fondo interessato.

Titolo: Policy Conflitti

Versione:

14.0

Stato: Approvata

Data di Pubblicazione:

21/11/2024

L'Amministratore Delegato cura che sia predisposto, dal responsabile del *team* d'investimento dei Fondi Indiretti, un apposito *report* da cui risultino le motivazioni dell'assegnazione dell'operazione ad un determinato Fondo.

La scelta effettuata al riguardo deve essere in ogni caso motivata e adeguatamente formalizzata nella documentazione della riunione del Consiglio di Amministrazione cui l'operazione è sottoposta per la delibera di approvazione.

Qualora invece una stessa opportunità d'investimento sia d'interesse di più Fondi Indiretti che siano, da un lato, il FOF Private Equity Italia e, dall'altro, il FII FOF Private Equity Italia Due – ovvero, da un lato, il FOF Private Debt Italia e, dall'altro, il FII FOF Private Debt Italia Due – la medesima opportunità d'investimento è allocata su entrambi i Fondi interessati e si applicano le regole di co-investimento di cui al successivo punto *sub* (D).

(D) In caso di investimenti compatibili con più fondi, applicazione dei criteri di coinvestimento

Nell'ipotesi in cui, a seguito dell'applicazione dei criteri definiti dalla SGR per l'allocazione di un investimento su un singolo fondo gestito (cfr. presidio *sub* (C)), una stessa opportunità di investimento dovesse risultare di interesse per più Fondi, si procederà ad un coinvestimento²⁰.

Qualora si dovesse procedere ad un co-investimento tra Fondi Diretti, compreso ove del caso il Fondo Basket Eque, il criterio di allocazione è determinato in proporzione alla dimensione di ciascun Fondo Diretto coinvolto tenuto conto del rimanente *unfunded*, fermo restando che in caso di diversa allocazione occorrerà l'approvazione motivata dei rispettivi Comitati Investimenti e la successiva delibera del Consiglio di Amministrazione²¹. Tale regola riguarda anche i casi di co-investimento tra il Fondo Basket Eque e il FIPEC.

Resta fermo che occorrerà invece richiedere il preventivo parere degli Advisory Board di ciascuno dei Fondi Diretti coinvolti, come previsto dai rispettivi Regolamenti di gestione, qualora sussista una situazione di conflitto di interesse (ad es., qualora i Fondi Diretti coinvolti presentino differenti regimi commissionali o condizioni di maturazione o misura del rendimento dedicato spettante a talune categorie di investitori, ovvero differenze significative relative agli *economics* che attengono alla remunerazione della SGR o dei suoi azionisti che siano investitori, e comunque qualora non sia assicurato il principio del *pari passu* nel coinvestimento, ad esempio con riferimento alla ripartizione dei costi e delle spese dell'operazione).

Fermo restando quanto precede, con specifico riferimento al caso di co-investimento tra il FICC e il FICC II, o tra quest'ultimo Fondo e i suoi Fondi c.d. "successivi" – come disciplinato nei rispettivi regolamenti di gestione – il criterio di allocazione è invece determinato in proporzione all'ammontare richiamabile di ciascun Fondo alla data della delibera di investimento, previo parere positivo dell'Advisory Board dei due Fondi coinvolti che co-investono, anche tenuto conto della strategia e della politica di investimento dei medesimi Fondi, degli impegni finanziari futuri (effettivi e/o stimati) per ciascun Fondo coinvolto, dell'*holding period* previsto e della strategia di disinvestimento attesa rispetto alla durata residua di ciascun Fondo. Ulteriori criteri che potranno essere presi in considerazione sono quelli della diversificazione geografica del portafoglio di ciascun Fondo e della

²⁰ Resta fermo quanto previsto in caso di co-investimento sistematico tra un Fondo c.d. "principale" ed uno c.d. "parallelo", nel qual caso si applicano le previsioni dei regolamenti di gestione dei fondi interessati.

²¹ Nel caso del Fondo Basket Eque resta comunque fermo il limite previsto dal Regolamento di gestione per i co-investimenti realizzabili con altri Fondi Diretti.

Titolo: Policy Conflitti

Versione:

14.0

Stato: Approvata

Data di Pubblicazione:

21/11/2024

natura complementare del co-investimento rispetto alla composizione dei portafogli di ciascun Fondo al momento della delibera di co-investimento.

La ripartizione del coinvestimento tra ciascun Fondo Diretto coinvolto avverrà in modo da non pregiudicare gli interessi di un Fondo e dei suoi investitori a vantaggio di un altro Fondo e dei suoi investitori, avendo riguardo in particolare ai diritti di *governance/exit* e alle condizioni economico-finanziarie, al fine di assicurare l'equo trattamento di tutti i Fondi Diretti coinvolti nel coinvestimento.

Regole analoghe saranno adottate anche in caso di operazioni in coinvestimento fra OICR gestiti dalla stessa SGR, da un lato, e gli investitori degli OICR e/o gli azionisti della SGR dall'altro lato, fermo restando quanto previsto dai regolamenti di gestione di ciascun Fondo ove gli azionisti della SGR siano anche investitori. In tal caso la SGR negozierà i termini del co-investimento nel perseguimento del miglior interesse del Fondo, come previsto dal Regolamento di gestione (ad es., assicurando termini economici sostanzialmente equivalenti, comunque non migliorativi rispetto a quelli ottenuti dal Fondo, ripartendo in modo proporzionale i costi dell'operazione, etc.).

Qualora il coinvestimento riguardi i Fondi Indiretti e, precisamente, da un lato, il FOF Private Equity Italia e, dall'altro, il FII FOF Private Equity Italia Due – ovvero, da un lato, il FOF Private Debt Italia e, dall'altro, il FII FOF Private Debt Italia Due – fermo restando quanto previsto dai rispettivi regolamenti di gestione dei Fondi Indiretti coinvolti nel coinvestimento, si applicheranno le seguenti regole:

- il rapporto di allocazione è determinato in modo da tutelare l'interesse degli investitori dei Fondi coinvolti;
- le operazioni di investimento sono strutturate a condizioni (ad es., di *governance* ed economiche) sostanzialmente equivalenti o, nel caso in cui ciò non fosse possibile, in modo tale da ottenere un equivalente trattamento tra ciascuno Fondo coinvolto, fermo restando i necessari passaggi procedurali previsti dai regolamenti di gestione dei medesimi Fondi, oltre che dalla presente Policy;
- le eventuali decisioni degli investitori partecipanti ad un Fondo non hanno effetto sull'altro Fondo e viceversa.

In attuazione di quanto sopra, a ciascuno tra il FII FOF Private Equity Italia Due e il FII FOF Private Debt Italia Due (di seguito, ai soli fini del presente paragrafo, i/il "**FOF**") verrà allocata una percentuale di investimento in ogni investimento *target* risultante dal seguente rapporto, calcolato al momento dell'approvazione dell'investimento da parte degli organi competenti della SGR:

$$\frac{x}{x + y}$$

dove:

"x" è pari all'ammontare totale del FOF al momento dell'approvazione dell'investimento da parte del Consiglio di Amministrazione della SGR;

"y" è pari all'ammontare totale del FOF Private Equity Italia o, a seconda dei casi, del FOF Private Debt Italia (di seguito, ai soli fini del presente paragrafo, i/il "**Fondo/i Principale/i**") al netto del *commitment* investito dal Fondo Principale in OICR in portafoglio che al momento del primo *closing* del FOF hanno terminato il proprio periodo di raccolta o la cui politica di investimento non è coerente con quella del FOF.

Titolo: Policy Conflitti

Versione:

14.0

Stato: Approvata

Data di Pubblicazione:

21/11/2024

Inoltre, per gli OICR già in portafoglio e per i quali il periodo di sottoscrizione è aperto alla data del *closing* del/i FOF, i FOF investono in tali OICR sottoscrivendo quote di nuova emissione e tenendo conto della dimensione del/i Fondo/i Principale/i e del/i FOF alla data del *closing*.

È prevista la possibilità di derogare al rapporto di allocazione in base ad apposita proposta del Comitato Investimenti che dovrà essere adeguatamente motivata e sottoposta al Consiglio di Amministrazione in occasione dell'approvazione dell'operazione, fatti salvi eventuali necessari passaggi procedurali previsti dai regolamenti dei FOF e dei Fondi Principali.

Le operazioni di investimento allocate secondo i criteri di cui sopra vengono poi sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle procedure di investimento e delle regole della presente Policy.

La SGR ha definito anche alcune regole per l'allocazione degli investimenti tra il fondo FOF Private Equity Italia Tre ("**FOF PEI Tre**" o il "**Fondo Principale**") ed eventuali fondi paralleli che co-investono con il Fondo Principale (singolarmente il "**FOF Parallelo**", congiuntamente tra loro i "**FOF Paralleli**" e, congiuntamente con il Fondo Principale, i "**FOF**")²².

In particolare, fermo restando quanto previsto dai rispettivi regolamenti di gestione dei FOF coinvolti nel co-investimento, si applicheranno le seguenti regole:

- il rapporto di allocazione tra ciascun FOF Parallelo e il Fondo Principale è determinato in modo da tutelare l'interesse degli investitori dei fondi coinvolti;
- le operazioni di investimento sono strutturate a condizioni (ad es., di *governance* ed economiche) sostanzialmente equivalenti o, nel caso in cui ciò non fosse possibile, in modo tale da ottenere un equivalente trattamento tra ciascuno FOF Parallelo e il Fondo Principale, fermo restando i necessari passaggi procedurali previsti dai regolamenti di ciascun FOF nonché dalla *policy* in materia di conflitti d'interesse della SGR;
- le eventuali decisioni degli investitori partecipanti al Fondo Principale non hanno effetto su ciascun FOF Parallelo e viceversa.

In attuazione di quanto sopra, fermo restando il rispetto dei limiti di diversificazione previsti dai rispettivi regolamenti di gestione dei FOF coinvolti nel co-investimento (nel qual caso la parte eccedente l'ammontare massimo di *commitment* allocabile a un FOF potrà essere allocata agli altri FOF, nei limiti di quanto previsto nei regolamenti di gestione degli stessi), a ciascun FOF Parallelo verrà allocata una percentuale di investimento in ogni FIA *target* risultante dal seguente rapporto, calcolato al momento dell'approvazione dell'investimento da parte degli organi competenti della SGR:

$$\frac{x_i}{\sum_{i=1}^n x_i + y}$$

dove:

" x_i " è pari: (i) all'ammontare totale del FOF Parallelo;_i; (ii) incrementato delle distribuzioni non richiamabili ricevute da parte dei FIA in portafoglio e non distribuite agli investitori del FOF Parallelo;_i; e (iii) ridotto del *commitment* complessivamente riservato per investimenti già deliberati da parte degli organi competenti della SGR, tenuto conto di eventuali riduzioni di *commitment* impegnati, avvenute a

²² I FOF Paralleli possono altresì effettuare autonomamente operazioni di investimento senza necessità di coinvestimento, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di gestione dei FOF Paralleli medesimi, in particolare nel caso in cui non ci siano altri fondi di fondi con politica di investimento analoga che possano assumere *commitment* per l'investimento.

Titolo: Policy Conflitti

Versione:

14.0

Stato: Approvata

Data di Pubblicazione:

21/11/2024

seguito della riduzione dell'ammontare totale o dell'ammontare richiamabile da un FIA così come comunicato dal relativo gestore. Tali valori saranno determinati al momento dell'approvazione dell'investimento da parte degli organi competenti della SGR;

"y" è pari: (i) all'ammontare totale del Fondo Principale; (ii) incrementato delle distribuzioni non richiamabili ricevute da parte dei FIA in portafoglio e non distribuite agli investitori del FOF Principale; e (iii) ridotto del *commitment* complessivamente riservato per investimenti già deliberati da parte degli organi competenti della SGR, tenuto conto di eventuali riduzioni di *commitment* impegnati, avvenute a seguito della riduzione dell'ammontare totale o dell'ammontare richiamabile da un FIA così come comunicato dal relativo gestore. Tali valori saranno determinati al momento dell'approvazione dell'investimento da parte degli organi competenti della SGR;

"n" indica gli n FOF Paralleli esistenti al momento dell'approvazione dell'investimento da parte degli organi competenti della SGR.

Inoltre, per i FIA già in portafoglio nel Fondo Principale e per i quali il periodo di sottoscrizione è aperto alla data del primo *closing* del/i FOF Parallelo/i, i FOF Paralleli potranno sottoscrivere quote di nuova emissione in tali FIA tenendo conto del *ratio* di allocazione sopra definito calcolato andando a ridurre il "*commitment* complessivamente riservato per investimenti già deliberati" di cui al romanino (iii) dell'ammontare dei *commitment* già deliberati nello specifico FIA dal Fondo Principale e da eventuali altri FOF Paralleli.

Incrementi di *commitment* in FIA già in portafoglio potranno essere finalizzati anche all'aumento della dimensione del Fondo Principale o del/i FOF Parallelo/i.

È prevista la possibilità di derogare al rapporto di allocazione, anche tenendo conto delle aspettative di raccolta del Fondo Principale e del/i FOF Parallelo/i, in base ad apposita proposta del Comitato Investimenti che dovrà essere adeguatamente motivata e sottoposta al Consiglio di Amministrazione in occasione dell'approvazione dell'operazione, fatti salvi eventuali necessari passaggi procedurali previsti dai regolamenti del/i FOF Parallelo/i e del Fondo Principale.

Le operazioni di investimento allocate secondo i criteri di cui sopra verranno poi sottoposte al Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle procedure di investimento. Per quanto non disciplinato nella presente Sezione il processo di investimento di ciascun FOF Parallelo è infatti identico a quello del Fondo Principale.

(E) Controllo sulle operazioni personali

La SGR adotta procedure adeguate al fine di controllare e, se del caso, inibire operazioni personali da parte di soggetti rilevanti coinvolti in attività che possono dare origine a potenziali conflitti di interesse ovvero che abbiano accesso ad informazioni privilegiate.

(F) Identificazione e gestione delle situazioni di conflitto d'interesse in sede di allocazione delle opportunità di investimento su uno o più mandati di gestione patrimoniale

Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli l'individuazione delle situazioni in cui siano ravvisabili interessi potenzialmente in conflitto prende avvio sin dal momento della sottoscrizione del mandato di gestione e si sviluppa in sede di esecuzione del rapporto gestorio, con riferimento alle diverse operazioni di investimento/disinvestimento da realizzare.

I controlli in merito all'esistenza di potenziali conflitti sono effettuati in modo sistematico e per ciascun mandato di gestione oltre che per ciascuna singola operazione, già nella fase di selezione delle opportunità di investimento e/o disinvestimento da parte del *team* di investimento.

Titolo: Policy Conflitti

Versione:

14.0

Stato: Approvata

Data di Pubblicazione:

21/11/2024

Nell'*investment memorandum* contenente la proposta di ripartizione tra i vari FIA *target* di investimento da parte dei mandati gestiti su base individuale – e che sarà presentato dal responsabile del *team* di investimento "Fondo di Fondi" ad un comitato interno (c.d. *Allocation Committee*) cui faranno parte l'Amministratore Delegato in qualità di Presidente e i *key man* dei FIA interessati²³ -- sono evidenziate altresì le eventuali situazioni di conflitto d'interesse riscontrate.

L'allocazione delle risorse dei clienti gestiti su base individuale tra i vari FIA gestiti dalla SGR avverrà ripartendo l'investimento tra le quote dei FIA *target* in proporzione agli impegni finanziari complessivi residui di ciascun FIA (c.d. "critério di allocazione proporzionale")²⁴, salvo al ricorrere di determinate motivate circostanze che possono consentire una ripartizione non proporzionale²⁵. In tal caso occorrerà che l'*investment memorandum* per l'*Allocation Committee* dovrà evidenziare in modo chiaro:

- (i) le circostanze oggetto di valutazione e un'adeguata analisi degli elementi rilevanti relativi all'operazione, alle parti coinvolte e ai FIA interessati;
- (ii) le ragioni e le valutazioni poste alla base della proposta di allocazione;
- (iii) le decisioni ispirate a mantenere un adeguato livello di rischio/rendimento o di liquidità nell'*asset allocation* del mandato di gestione di portafoglio;
- (iv) le decisioni ispirate all'obiettivo di assicurare, nel loro insieme, un equo trattamento dei clienti gestiti.

Successivamente all'approvazione della proposta di allocazione da parte dell'*Allocation Committee*, l'operazione di investimento per conto dei mandati gestiti sarà sottoposta, a cura del responsabile della Funzione *Compliance* alla valutazione del Comitato Conflitti, al ricorrere delle situazioni di conflitto d'interesse individuate nella presente Policy.

Il Comitato Conflitti rilascerà un parere obbligatorio ma non vincolante secondo le modalità e nei termini previsti alla precedente sezione (B).

(G) Applicazione dei presidi previsti in caso di situazioni di conflitto relative al FIPEC e al Fondo Basket Eque

In base al regolamento di gestione il FIPEC non può effettuare operazioni di coinvestimento con Fondi gestiti dalla SGR (ad eccezione del Fondo Basket Eque) ma può effettuare operazioni di coinvestimento con OICR gestiti da operatori terzi, tra i quali possono rientrare anche OICR *target* di (o già in portafoglio a) Fondi Indiretti gestiti dalla Società. Il Fondo Basket Eque può invece effettuare operazioni di coinvestimento con Fondi Diretti diversi dal FIPEC (cfr. in proposito i presidi di cui al punto *sub* (C.1)), oltre a poter effettuare operazioni di coinvestimento con OICR gestiti da operatori terzi, tra i quali possono rientrare anche OICR *target* di (o già in portafoglio a) Fondi Indiretti gestiti dalla Società.

²³ Alle riunioni dell'*Allocation Committee* prenderà parte il responsabile della funzione Compliance & AML della SGR come invitato permanente.

²⁴ Nell'allocazione proporzionale gli impegni finanziari dei FIA *target* saranno determinati tenendo conto (i) delle prospettive di raccolta dei medesimi (ove sia ancora in corso il periodo di *fund raising*), (ii) dell'ammontare residuo investibile (al netto di eventuali impegni di investimento sottoscritti dagli investitori e non richiamati, richiami già effettuati e altri costi e commissioni attese alla fine della durata dei FIA) e, ove previsto dai regolamenti dei FIA e nei limiti da essi stabiliti, (iii) delle eventuali decisioni di c.d. *over allocation* degli impegni finanziari, ove ritenute volte a perseguire il miglior interesse dei clienti senza pregiudizio per gli investitori dei FIA.

²⁵ Le circostanze che potrebbero consentire l'allocazione delle risorse dei clienti gestiti su base individuale in modo non proporzionale tra i FIA *target* sono le seguenti: (i) incoerenza tra l'orizzonte temporale o altre caratteristiche dell'investimento e le strategie perseguite nella gestione del portafoglio di un FIA; (ii) incoerenza dell'investimento con la durata di uno o più FIA; (iii) dimensioni limitate dell'investimento, non idonee ad attribuire una quota significativa di esso a tutti i FIA; (iv) limiti di investimento contenuti nei regolamenti di gestione dei FIA che non consentono l'investimento al di sopra di determinate percentuali; (v) profilo rischio/rendimento o di liquidità di uno o più FIA ammissibili incoerente con una ripartizione dell'investimento secondo il criterio di allocazione proporzionale. In caso di allocazione non proporzionale l'Amministratore Delegato avrà il potere di bloccare (c.d. veto) la proposta di allocazione. Il *team* di investimento "Fondo di Fondi" dovrà dunque formulare una diversa proposta recependo le osservazioni emerse in sede di *Allocation Committee*.

Titolo: Policy Conflitti

Versione:

14.0

Stato: Approvata

Data di Pubblicazione:

21/11/2024

In considerazione di quanto sopra, nonché della circostanza che il Team di investimento del FIPEC e del Fondo Basket Eque è il medesimo ed è integrato con la presenza di componenti del Team di investimento dei Fondi Indiretti, la Società ha definito specifici presidi di gestione dei conflitti di interesse qualora il FIPEC/Fondo Basket Eque esamini un'opportunità d'investimento in una società *target* dei (o già in portafoglio ai) suddetti OICR ovvero qualora la società in questione sia in competizione con una società in portafoglio a (o finanziata da) un OICR in cui un Fondo Indiretto ha investito, o comunque in tutti i casi in cui i componenti dei suddetti Team di investimento dovessero trovarsi nella situazione di assumere una decisione in conflitto d'interesse.

In tali casi, fermo restando l'applicazione dei presidi di cui ai precedenti punti *sub* (A) e (B), si applicano le seguenti ulteriori regole:

- a) il componente del Team di investimento del FIPEC/Fondo Basket Eque, che sia anche componente del Team di investimento del Fondo Indiretto cui si riferisce l'OICR interessato dal coinvestimento, deve astenersi dal votare l'operazione di investimento quale membro degli *advisory board* di tali OICR;
- b) i diritti riconosciuti al Fondo Indiretto quale investitore dell'OICR in questione saranno esercitati in modo da assicurare la massima autonomia al gestore dell'OICR e, in particolare, qualora la decisione circa l'esercizio del diritto dovesse venire assunta in presenza di una situazione di conflitto d'interesse (ad es., superamento di un limite di investimento per consentire la sindacazione a favore del FIPEC e/o del Fondo Basket Eque), la decisione medesima verrà assunta dall'Amministratore Delegato;
- c) qualora l'operazione di coinvestimento da parte de FIPEC e/o Fondo Basket Eque riguardi una società oggetto di disinvestimento (o di rimborso di un finanziamento, anche obbligazionario) da parte di OICR in cui un Fondo Indiretto ha investito, il componente del Team di investimento del FIPEC/Fondo Basket Eque, che sia anche componente del Team di investimento di tale Fondo Indiretto, si astiene dal partecipare alla discussione e votare nel Comitato Investimenti del FIPEC e/o del Fondo Basket Eque.

Analogamente, la Società presta particolare attenzione a casi in cui vengano in considerazione operazioni di investimento di Fondi Indiretti in OICR *target* che (i) hanno in portafoglio (o stanno valutando l'investimento in) una società nella quale il FIPEC e/o il Fondo Basket Eque ha investito e/o (ii) stanno disinvestendo una società in portafoglio nella quale ha coinvestito (o sta valutando il coinvestimento) anche il FIPEC e/o il Fondo Basket Eque. In tali situazioni si applicano i presidi di cui ai precedenti punti *sub* (A) e (B).

6. Principi di condotta e presidi di natura organizzativa per la prevenzione dei conflitti di interesse

Per la gestione dei potenziali conflitti di interesse la SGR ha anche adottato i seguenti presidi organizzativi, comportamentali e di controllo, in coerenza con la natura, le dimensioni e la complessità delle attività svolte:

- *principi deontologici*: approvazione di un Codice di Comportamento, che definisce i valori di riferimento e i principi fondamentali che amministratori, sindaci, dipendenti e collaboratori esterni sono tenuti ad esercitare nell'ambito delle loro funzioni ed attività (quali principi di competenza, professionalità, diligenza, onestà, correttezza, riservatezza ed indipendenza). In tale ambito rileva soprattutto la regola secondo cui i soggetti rilevanti che, nell'esercizio delle attività di gestione, hanno, in relazione a determinate scelte di investimento, un interesse personale in potenziale conflitto con l'interesse degli investitori e/o dei patrimoni dei Fondi

Titolo: Policy Conflitti

Versione:

14.0

Stato: Approvata

Data di Pubblicazione:

21/11/2024

gestiti dalla SGR nonché dei clienti gestiti su base individuale, o comunque versano in una o più delle situazioni di conflitto indicate nel precedente par. 2, devono darne comunicazione alla Funzione *Compliance* che, sulla base della Policy, valuta la sussistenza dei presupposti affinché il soggetto si astenga dalla specifica operazione in conflitto;

- **separatezza organizzativa**: separazione gerarchica e funzionale tra le aree aziendali preposte alla gestione dei portafogli collettivi e individuali e quelle preposte alla gestione dei rischi e indipendenza funzionale della funzione proposta alla valutazione degli attivi dei Fondi (e, quindi, indirettamente anche dei portafogli dei clienti gestiti su base individuale) rispetto alle aree aziendali preposte alla gestione dei Fondi e dei mandati di gestione, nonché adozione di specifiche barriere informative volte ad evitare la circolazione o lo scambio di notizie, dati e informazioni confidenziali o privilegiate che possano determinare comportamenti o scelte potenzialmente in grado di ledere gli interessi di uno o più Fondi e/o dei loro partecipanti nonché di uno o più clienti gestiti su base individuale;
- **principi e regole generali di Corporate Governance**: obblighi informativi in favore del Consiglio di Amministrazione in capo ai relativi membri o ad altri soggetti coinvolti nella gestione dei fondi che abbiano (per proprio conto o per conto di terzi) un interesse in una determinata operazione di investimento/disinvestimento, in conflitto con quello degli investitori e/o degli altri fondi gestiti nonché dei clienti gestiti su base individuale, derivanti anche da altri incarichi ricoperti. La SGR assicura inoltre la presenza nel proprio Consiglio di Amministrazione di membri indipendenti cui è affidato, tra l'altro, il ruolo di controllo e prevenzione dei conflitti di interesse;
- **ruoli operativi, responsabilità e procedure**: dotazione di procedure interne che indicano i compiti delle diverse aree/funzioni nell'ambito delle attività di gestione collettiva ed individuale e di esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari di ciascun Fondo²⁶, le cui fasi operative sono adeguatamente tracciate (nelle relazioni semestrali e nei rendiconti annuali viene dato conto, per ciascuna società/OICR *target*, delle modalità di espressione del diritto di voto in assemblea con riferimento ai singoli argomenti di cui all'ordine del giorno). In tale ambito la SGR tiene distinti i compiti e le responsabilità che possono essere considerati incompatibili fra loro o che appaiono idonei a creare sistematici conflitti di interesse, come richiesto dalla normativa applicabile;
- **clausole contrattuali**: previsione, nell'ambito dei contratti di consulenza professionale e di *outsourcing* (ad es., nell'ambito delle *due diligence* degli investimenti) nonché di *outsourcing* di funzioni o attività essenziali o importanti (ad es., esternalizzazione della funzione di *internal audit*, di *information technology*, di monitoraggio del portafoglio dei fondi, etc.) di specifiche clausole in materia di conflitti di interesse, volte ad assicurare l'identificazione delle situazioni di potenziale conflitto e alla gestione delle stesse, in modo da evitare pregiudizi ai Fondi gestiti e ai loro investitori;
- **Team di Investimento**: esistenza di *Team* di Investimento responsabili della corretta individuazione e corretto censimento delle situazioni di conflitto di interesse, fermo restando l'impegno da parte di tutte le strutture aziendali interessate a evidenziare e rappresentare ogni possibile interesse in conflitto con quello primario dei Fondi gestiti dalla SGR e dei clienti gestiti su base individuale;
- **funzioni di controllo**: istituzione, in ottemperanza a quanto disciplinato dalla normativa di vigilanza, delle Funzioni *Compliance*, *Risk Management* e *Internal Audit*, alle quali è assegnato, tra gli altri, il compito di garantire la corretta interpretazione delle vigenti normative, l'identificazione dei possibili conflitti di interesse e la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle procedure adottate anche in tema di conflitti di interesse;

²⁶ Si ricorda che i diritti di voto inerenti alle quote dei Fondi detenute nell'ambito dei mandati di gestione conferiti dai Fondi Pensione sono esercitati da questi ultimi, salvo delega alla SGR che nel caso informa il cliente secondo quanto previsto dalla documentazione contrattuale regolante il rapporto gestorio.

Titolo: Policy Conflitti

Versione:

14.0

Stato: Approvata

Data di Pubblicazione:

21/11/2024

- funzione di valutazione: istituzione di un'apposita funzione aziendale incaricata della valutazione degli attivi detenuti in portafoglio dai Fondi (e, quindi, indirettamente anche dei portafogli dei clienti gestiti su base individuale) che, quanto a *reporting* funzionale e modalità di retribuzione, è posta in situazione di indipendenza dalle aree aziendali preposte alla gestione, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente;
- politica di gestione dei conflitti d'interesse derivanti da operazioni personali: adozione di procedure adeguate al fine di controllare le operazioni personali da parte di propri soggetti rilevanti coinvolti in attività che possono dare origine a conflitti di interesse, ovvero che abbiano accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 180, comma 1, lett. b-ter del TUF o ad altre informazioni confidenziali riguardanti partecipanti ai Fondi, o operazioni con o per conto di tali partecipanti nell'ambito dell'attività svolta per conto della SGR, ovvero informazioni confidenziali riguardanti i clienti gestiti su base individuale;
- registro dei conflitti di interesse: istituzione, in ottemperanza alla normativa di riferimento, di un registro nel quale vengono riportate le situazioni, o almeno le fattispecie, per le quali sia sorto, o possa eventualmente sorgere, un conflitto che comporta un rischio significativo di danno agli interessi dei Fondi e dei clienti gestiti. Tale registro è periodicamente aggiornato a cura del responsabile della Funzione *Compliance*, che in merito relaziona per iscritto l'Amministratore Delegato almeno una volta l'anno nell'ambito della relazione di *compliance*.

Allegato 1

Quadro sinottico conflitti/presidi

Di seguito è riportato il quadro sinottico dei presidi procedurali associati a ciascuna fattispecie di conflitto:

FATTISPECIE CONFLITTI / PRESIDI		PRESIDI PROCEDURALI						
IPOTESI DI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI		A	B	C	D	E	F	G
<i>I. Probabile realizzazione di un guadagno, ovvero esclusione di una perdita finanziaria, a danno di un fondo o dei suoi investitori ovvero a spese del cliente gestito su base individuale</i>								
1	investimento/disinvestimento in società <i>target</i> partecipate dai soci della SGR, parti correlate alla SGR o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con tali soggetti nonché investimento in OICR <i>target</i> partecipati dai medesimi predetti soggetti, disinvestimento di OICR <i>target</i> partecipati da soci della SGR	√ <input type="checkbox"/>	√ <input type="checkbox"/>			√ <input type="checkbox"/>		
2	decisione della SGR di estendere la durata e/o il periodo di investimento di un Fondo dalla stessa gestito		<input type="checkbox"/> √				√ <input type="checkbox"/>	
3	acquisto, vendita o conferimento di società <i>target</i> /OICR <i>target</i> a/da parti correlate alla SGR o ai soci della SGR o da/a soggetti rilevanti o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con tali soggetti nonché da/a componenti dei Comitati Tecnici Consultivi o dei Comitati Investimenti dei Fondi Diretti e/o Indiretti e/o da/a entità aventi stretti legami con i predetti componenti, fermo restando il divieto di investire il patrimonio dei Fondi in società/OICR <i>target</i> , direttamente o indirettamente, ceduti o conferiti da un socio, amministratore o sindaco della SGR, e di cedere società/OICR in portafoglio ai Fondi direttamente o indirettamente ai medesimi soggetti predetti	√ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> √			<input type="checkbox"/> √		
4	acquisto o vendita, per conto di patrimoni gestiti su base individuale, di quote di Fondi gestiti dalla SGR da/a soci della SGR, parti correlate a tali soci o alla SGR e/o soggetti rilevanti della SGR o persone o entità aventi stretti legami con tali soggetti		<input type="checkbox"/> √				√ <input type="checkbox"/>	
5	costituzione, da parte della SGR, di un nuovo fondo riservato alla sottoscrizione di soci della SGR, parti correlate della SGR o ai suoi soci, soggetti rilevanti della SGR o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con la SGR o con un suo soggetto rilevante		<input type="checkbox"/> √					
6	investimento dei patrimoni gestiti su base individuale in quote di Fondi gestiti dalla SGR partecipati da soci della SGR o parti correlate alla SGR o ai suoi soci nonché, tramite tali Fondi gestiti, in schemi di investimento collettivo partecipati da soci della SGR o parti correlate alla SGR o ai suoi soci		√ <input type="checkbox"/>				√ <input type="checkbox"/>	

II. Esistenza nel risultato del servizio di gestione o dell'operazione disposta per conto del fondo o del mandato di gestione, di un interesse distinto da quello del fondo o del cliente

1	esistenza, al momento dell'operazione di investimento o disinvestimento, di rapporti partecipativi fra le parti correlate alla SGR, i soci della SGR, i soggetti rilevanti della SGR o le entità aventi con loro stretti legami, <i>advisors</i> della SGR coinvolti nell'operazione di investimento, i partecipanti ai Fondi, i Fondi gestiti dalla SGR diversi da quello coinvolto nella specifica operazione, da un lato, e la società <i>target</i> (e/o le società rientranti nel perimetro di consolidamento di questa ovvero oggetto di acquisizione/agggregazione con la società <i>target</i> nell'ambito dell'operazione) o la SGR che gestisce l'OICR <i>target</i> , dall'altro lato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		
2	detenzione, al momento dell'operazione di investimento, da parte della società <i>target</i> e/o delle società rientranti nel perimetro di consolidamento di questa ovvero oggetto di acquisizione/agggregazione con la società <i>target</i> nell'ambito dell'operazione, o dell'OICR <i>target</i> e/o dalla società di gestione del risparmio che gestisce quest'ultimo, di quote del Fondo interessato dall'operazione di investimento o di altri Fondi gestiti dalla SGR		<input checked="" type="checkbox"/>					
3	sussistenza - al momento dell'operazione di investimento - di posizioni di rischio assunte dai soci della SGR e/o loro parti correlate nei confronti della società <i>target</i> ovvero dell'OICR <i>target</i> classificate come «partite incagliate» o «sofferenze»	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
4	sussistenza - al momento dell'operazione di investimento o disinvestimento - di un'esposizione debitoria della società <i>target</i> (e/o società rientranti nel perimetro di consolidamento di questa ovvero oggetto di acquisizione/agggregazione con la società <i>target</i> nell'ambito dell'operazione) nei confronti di un unico soggetto finanziatore che sia socio della SGR ovvero una parte correlata ad un socio della SGR in misura superiore al 50% della esposizione debitoria medesima (tale limite di concentrazione è elevato al 70% ove l'esposizione debitoria sia ripartita fra due soggetti che siano soci della SGR o loro parti correlate)* * Nel caso del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita - FITEC, del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita Lazio - FITEC Lazio e del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita II - FITEC II le predette soglie sono elevate, rispettivamente, al 60% (in luogo di quella del 50%) e al 80% (in luogo di quella del 70%). In base al regolamento di gestione del Fondo Italiano Private Equity Co-investimenti - FIPEC, tale Fondo non può effettuare operazioni in co-investimento in società in cui lo Sponsor del FIPEC o suoi affiliati abbiano esposizioni creditorie superiori al 20% del totale dell'indebitamento delle società medesime.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		

Titolo: Policy Conflitti

Versione:

14.0

Stato: Approvata

Data di Pubblicazione:

21/11/2024

5	sussistenza – al momento dell’operazione di investimento o disinvestimento – delle medesime soglie di esposizione debitoria di cui al precedente punto 4 da parte di soci della società <i>target</i> da cui i Fondi gestiti dalla SGR rilevano quote o azioni della società medesima, nei confronti di soggetti finanziatori che siano soci della SGR ovvero parti correlate a soci della SGR	√ <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> √			<input checked="" type="checkbox"/> √		
6	sussistenza – al momento dell’operazione di investimento – delle medesime soglie di esposizione debitoria di cui al precedente punto 4 (50% e 70%) da parte di OICR <i>target</i> (e/o società dallo stesso partecipate o per le quali l’OICR <i>target</i> ha deliberato l’investimento) nei confronti di soggetti finanziatori che siano soci della SGR ovvero parti correlate a soci della SGR	<input checked="" type="checkbox"/> √	√ <input checked="" type="checkbox"/>			√ <input checked="" type="checkbox"/>		
7	conferimento di mandati (di <i>advisory</i> , consulenza e simili) per l’acquisto e/o vendita di azioni/quote di società/OICR <i>target</i> a soci della SGR, a parti correlate alla SGR o ad un partecipante al Fondo interessato, a soggetti rilevanti della SGR o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con tali soggetti o a componenti dei Comitati Tecnici Consultivi o dei Comitati Investimenti dei Fondi Diretti e/o Indiretti e/o ad entità aventi stretti legami con tali componenti, laddove il corrispettivo sia posto a carico dei Fondi gestiti dalla SGR	√ <input checked="" type="checkbox"/>	√ <input checked="" type="checkbox"/>					
8	conferimento di mandati di <i>advisory</i> , <i>arrangement</i> e simili a soci della SGR o a parti correlate della SGR, ad opera dell’intermediario gestore dell’OICR <i>target</i> che effettua operazioni di <i>private debt</i> nel caso di Fondi Indiretti	<input checked="" type="checkbox"/> √	√ <input checked="" type="checkbox"/>					
9	stipula con soci della SGR o con parti correlate alla SGR o ai soci della stessa ovvero con partecipanti ai Fondi dalla stessa gestiti, di contratti di esternalizzazione di funzioni aziendali, essenziali o importanti, laddove il corrispettivo sia posto a carico dei Fondi gestiti dalla SGR	√ <input checked="" type="checkbox"/>	√ <input checked="" type="checkbox"/>			√ <input checked="" type="checkbox"/>		
10	acquisto/sottoscrizione di strumenti finanziari emessi da parti correlate alla SGR o da partecipanti ai Fondi gestiti dalla SGR, ovvero da affiliati ai soci (anche indiretti) della SGR	√ <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					

III. Percezione di un’utilità finanziaria o di altra natura nel privilegiare gli interessi di alcuni investitori rispetto ad altri oppure gli interessi degli investitori o di altri fondi gestiti rispetto a quelli del fondo interessato, o nel privilegiare gli interessi di un altro cliente gestito o gruppo di clienti gestiti rispetto a quelli del cliente interessato

Titolo: Policy Conflitti

Versione:

14.0

Stato: Approvata

Data di Pubblicazione:

21/11/2024

1	operazioni tra i Fondi gestiti dalla SGR o fra questi ed OICR gestiti da altre società di gestione del risparmio partecipate da soci della SGR o da parti correlate agli stessi soci o alla SGR o da affiliati ai soci (anche indiretti) della SGR nonché da investitori dei Fondi gestiti dalla SGR, o partecipate da soggetti rilevanti della SGR o da qualsiasi persona o entità avente stretti legami con tali soggetti, o da componenti dei Comitati Tecnici Consultivi o dei Comitati Investimenti dei Fondi Diretti e/o Indiretti e/o ad entità aventi stretti legami con tali componenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
2	investimenti in quote/azioni di società/OICR <i>target</i> potenzialmente compatibili con l' <i>asset allocation</i> e il <i>business plan</i> di più Fondi gestiti dalla SGR ovvero con l' <i>asset allocation</i> e gli obiettivi di investimento di più mandati di gestione patrimoniale conferiti alla SGR			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
3	operazioni tra due o più mandati di gestione patrimoniale conferiti alla SGR		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	
IV. Svolgimento, da parte della SGR, dei soggetti rilevanti o parti correlate, per conto proprio o di terzi, delle medesime attività svolte per conto del Fondo o del cliente gestito su base individuale								
1	operazioni che riguardano società/OICR <i>target</i> , con i quali i componenti del Comitato Investimenti o del Comitato Tecnico degli Investimenti di Fondi Diretti e/o Indiretti e/o entità aventi stretti legami con detti componenti hanno in essere rapporti di consulenza in materia di selezione di opportunità d'investimento/disinvestimento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
2	operazioni del FIPEC e/o del Fondo Basket Eque di co-investimento con OICR <i>target</i> di Fondi Indiretti (o già in portafoglio a Fondi Indiretti) qualora abbiano ad oggetto società <i>target</i> dei (o già in portafoglio ai) predetti OICR, ovvero qualora la società in questione sia in competizione con una società in portafoglio a (o finanziata da) un OICR in cui un Fondo Indiretto ha investito, nonché operazioni dei Fondi Indiretti aventi ad oggetto un OICR <i>target</i> che ha in portafoglio (o sta valutando l'investimento in) una società nella quale il FIPEC e/o il Fondo Basket Eque ha investito e/o sta disinvestendo (o rimborsando un finanziamento, anche obbligazionario) da una società in portafoglio nella quale ha coinvestito (o sta valutando il coinvestimento) anche il FIPEC e/o il Fondo Basket Eque	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>

V. Ricezione, da soggetti diversi dagli investitori o dal Fondo o dai clienti gestiti su base individuale, di incentivi in connessione alla prestazione del servizio di gestione (sotto forma di denaro, beni o servizi) diversi e ulteriori rispetto alle commissioni o competenze normalmente percepite per il servizio²⁷

1	Accordi di <i>soft commissions</i> con (i) società partecipate dagli OICR di <i>private equity</i> e di <i>venture capital</i> in cui hanno investito i Fondi Indiretti, (ii) società emittenti strumenti finanziari e/o titoli sottoscritti e/o acquistati dagli OICR di <i>private debt</i> in cui hanno investito i Fondi Indiretti, (iii) società <i>target</i> o partecipate dai Fondi Diretti, (iv) intermediari negoziatori e/o (v) intermediari gestori, nonché (vi) soggetti diversi dagli investitori nell'ambito della costituzione di nuovi fondi da parte della SGR o della prestazione del servizio di gestione su base individuale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
2	Accordi in base ai quali (i) società partecipate dagli OICR di <i>private equity</i> e di <i>venture capital</i> in cui hanno investito i Fondi Indiretti, (ii) società emittenti strumenti finanziari e/o titoli sottoscritti e/o acquistati dagli OICR di <i>private debt</i> in cui hanno investito i Fondi Indiretti, (iii) società <i>target</i> o partecipate da Fondi Diretti, (iv) gli intermediari negoziatori, (v) gli intermediari gestori o (vi) terzi soggetti co-investitori, in connessione con l'operazione di investimento/disinvestimento, riconoscono alla SGR commissioni o competenze non ricomprese nel prezzo dell'operazione nel rispetto della normativa vigente (c.d. <i>inducements</i>)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
3	Accordi in base ai quali, nell'ambito della costituzione di nuovi fondi da parte della SGR, soggetti diversi dagli investitori riconoscono o riconosceranno alla SGR commissioni o competenze non ricomprese nel prezzo dell'operazione di sottoscrizione nel rispetto della normativa vigente (c.d. <i>inducements</i>)		<input checked="" type="checkbox"/>					

VI. Possibilità, a seguito dell'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi, sistemi e controlli interni della SGR, del perseguimento di un interesse lesivo di quello dei Fondi gestiti

1	esistenza, al momento di operazioni di investimento relative a Fondi Diretti ex artt. 6 e 8 del Reg. (UE) 2088/2019, di rapporti di partecipazione, finanziamento o d'affari tra la SGR, i suoi soggetti rilevanti (e/o persone o entità aventi con loro stretti legami) e/o parti correlate e la società <i>target</i> che permettono di realizzare un guadagno o evitare una perdita (anche non finanziarie) a danno degli interessi dei suddetti Fondi al perseguimento di obiettivi ESG (<i>Environmental, Social and Governance</i>) integrati nei processi, sistemi e controlli interni approntati dalla SGR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--

²⁷ Gli accordi di cui ai punti V.1, V.2 e V.3 sono ammissibili qualora abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio prestato e non pregiudicano l'obbligo della SGR di agire correttamente nel miglior interesse degli investitori dei Fondi e dei clienti gestiti su base individuale e, comunque, dell'esistenza, natura e importo o modalità di calcolo dei compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pattuite deve essere data *disclosure* agli investitori dei Fondi prima dell'investimento. Nella prestazione del servizio di gestione su base individuale è possibile che la SGR accetti o trattenga benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti; tali benefici non monetari di entità minima devono essere chiaramente comunicati ai clienti.

Titolo: Policy Conflitti

Versione:

14.0

Stato: Approvata

Data di Pubblicazione:

21/11/2024

2	<p>esistenza, al momento di operazioni di investimento relative a Fondi Indiretti ex art. 6 e 9 del Reg. (UE) 2088/2019, di rapporti di partecipazione, finanziamento o d'affari tra la SGR, i suoi soggetti rilevanti (e/o persone o entità aventi con loro stretti legami) e/o parti correlate e la società che gestisce l'OICR <i>target</i> o lo stesso OICR <i>target</i> che permettono di realizzare un guadagno o evitare una perdita (anche non finanziarie) a danno degli interessi dei suddetti Fondi al perseguimento di obiettivi ESG (<i>Environmental, Social and Governance</i>) integrati nei processi, sistemi e controlli interni approntati dalla SGR</p>	☒√	√					
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---	--	--	--	--	--

Legenda:

Presidio A: Acquisizione della Dichiarazione circa l'esistenza di eventuali conflitti di interessi e delle ulteriori informazioni nonché richiesta di parere vincolante agli organi dei Fondi Diretti e/o Indiretti competenti in materia di conflitti d'interesse in base ai regolamenti di gestione (ad es., Comitato Tecnico Consultivo, Advisory Board) ovvero direttamente agli investitori laddove previsto dai regolamenti di gestione;

Presidio B: Richiesta di parere al Comitato Conflitti – eventuale decisione dell'organo deliberante a maggioranza qualificata di cinque sestimi dei presenti – astensione del componente in conflitto;

Presidio C: Criteri seguiti per l'allocazione degli investimenti in caso di conflitto di interessi tra fondi;

Presidio D: In caso di investimenti compatibili con più fondi, applicazione dei criteri di coinvestimento;

Presidio E: Controllo sulle operazioni personali;

Presidio F: Identificazione e gestione dei conflitti d'interesse rilevanti in sede di allocazione delle opportunità di investimento su uno o più mandati di gestione patrimoniale;

Presidio G: Applicazione dei presidi previsti in caso di situazioni di conflitto relative al FIPEC e al Fondo Basket Eque.

Titolo: Policy Conflitti

Versione:

14.0

Stato: Approvata

Data di Pubblicazione:

21/11/2024

Allegato 2 Modello Dichiarazione per Investimenti dei Fondi Diretti

Spett.le

FONDO ITALIANO D'INVESTIMENTO SGR S.P.A.
Via San Marco, 21/A
20121 MILANO

c.a. dott. [*Responsabile Team
d'Investimento/Dirigente incaricato*]

Si fa riferimento alla prospettata operazione [*sintetica indicazione dei termini essenziali dell'opportunità/operazione di investimento, comprensivi almeno delle denominazioni (i) della società target e (i) del Fondo gestito dalla FII SGR coinvolto nell'Operazione*] (di seguito: l'"**Operazione**").

In proposito, tenendo conto della Policy adottata da codesta SGR in materia di conflitti di interesse nella gestione di fondi comuni di propria istituzione e degli elenchi forniti da codesta SGR⁽²⁸⁾, il sottoscritto [*nome e cognome*], in qualità di rappresentante legale della [*denominazione società target*]⁽²⁹⁾, con riferimento all'Operazione dichiara, per quanto di sua conoscenza:

- l'**insussistenza** di situazioni di conflitto d'interesse con la SGR e/o i fondi dalla stessa gestiti;
- la **sussistenza** di conflitti d'interesse derivanti dalla/e seguente/i situazione/i:

n.	Situazione di conflitto d'interesse *	(SI/NO - se SI, descrivere)
1	Al momento dell'Operazione, la società <i>target</i> ha in essere rapporti di partecipazione azionaria, anche tramite società controllate e/o da acquisire/aggiungere nell'ambito dell'Operazione, con: <ul style="list-style-type: none"> (i) soci della SGR; (ii) parti correlate alla SGR o ai suoi soci; (iii) soggetti rilevanti della SGR (ad es., esponenti aziendali, dipendenti, componenti di Comitati dei fondi gestiti dalla SGR, ecc...) o con persone o entità aventi stretti legami con tali soggetti; (iv) <i>advisors</i> della SGR coinvolti nell'Operazione; (v) Fondi gestiti dalla SGR diversi da quello coinvolto nell'Operazione. 	
2	L'Operazione configura un acquisto o conferimento di società <i>target</i> : <ul style="list-style-type: none"> (i) da parti correlate alla SGR o ai soci della SGR; (ii) da soggetti rilevanti della SGR o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con tali soggetti, fermo restando il divieto di investire il patrimonio dei Fondi in società <i>target</i> , direttamente o indirettamente, cedute o conferite da un socio, amministratore o sindaco della SGR.	
3	Al momento dell'Operazione, la società <i>target</i> (o società da questa controllate e/o da acquisire/aggiungere nell'ambito dell'Operazione) presentano nei confronti di: <ul style="list-style-type: none"> (i) un unico finanziatore che sia socio della SGR o parte correlata ad un socio della 	

⁽²⁸⁾ Si fa riferimento agli elenchi relativi ai seguenti soggetti: (i) soci della SGR, (ii) soggetti rilevanti della SGR, (iii) componenti dei Comitati Tecnici dei fondi gestiti dalla SGR, (iv) investitori dei fondi della SGR, (v) parti correlate alla SGR o ai soci della SGR e (vi) fondi gestiti dalla SGR.

⁽²⁹⁾ Qualora venisse rilevata la situazione n. 4 di seguito evidenziata in Tabella, la Dichiarazione è firmata anche dal socio della società *target* interessato dal *replacement*.

Titolo: Policy Conflitti

Versione:

14.0

Stato: Approvata

Data di Pubblicazione:

21/11/2024

	<p>SGR (es. società del Gruppo di un socio della SGR) un'esposizione debitoria in misura superiore al 50% dell'esposizione debitoria totale, ovvero nei confronti di</p> <p>(ii) due o più finanziatori che siano soci della SGR o parti correlate a soci della SGR un'esposizione debitoria in misura superiore al 70% dell'esposizione debitoria totale.</p> <p>Nel caso del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita – FITEC, del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita Lazio - FITEC Lazio e del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita II – FITEC II le predette soglie sono elevate, rispettivamente, al 60% (in luogo di quella del 50%) e al 80% (in luogo di quella del 70%)⁽³⁰⁾.</p>	
4	<p>Il/i socio/i della società <i>target</i> da cui, nell'ambito dell'Operazione, il Fondo della SGR coinvolto nell'Operazione rileva quote o azioni della società medesima, presenta/no nei confronti di:</p> <p>(i) un unico finanziatore che sia socio della SGR o parte correlata ad un socio della SGR (es. società del Gruppo di un socio della SGR) un'esposizione debitoria in misura superiore al 50% dell'esposizione debitoria totale, ovvero nei confronti di</p> <p>(ii) due o più finanziatori che siano soci della SGR o parti correlate a soci della SGR un'esposizione debitoria in misura superiore al 70% dell'esposizione debitoria totale.</p>	
5	<p>Al momento dell'Operazione, la società <i>target</i> ha in essere rapporti di debito con soci della SGR e/o loro parti correlate che abbiano dato luogo a debiti scaduti e non pagati, richiamati dal creditore o soggetti a revoca (cc.dd. posizioni classificate come «partite incagliate» o «sofferenze»).</p>	
6	<p>Conferimento o sussistenza di mandati (di <i>advisory</i>, consulenza e simili) per l'acquisto di azioni/quote della società <i>target</i> a:</p> <p>(i) soci della SGR;</p> <p>(ii) parti correlate alla SGR;</p> <p>(iii) investitori del Fondo interessato dall'Operazione;</p> <p>(iv) soggetti rilevanti della SGR o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con tali soggetti,</p> <p>laddove il corrispettivo sia posto a carico dei Fondi gestiti dalla SGR.</p>	
7	<p>La società <i>target</i> ha stipulato contratti di esternalizzazione di funzioni aziendali, essenziali o importanti, con:</p> <p>(i) soci della SGR;</p> <p>(ii) parti correlate alla SGR o a soci della stessa;</p> <p>(iii) investitori dei Fondi dalla stessa gestiti,</p> <p>laddove il corrispettivo sia posto a carico dei Fondi gestiti dalla SGR.</p>	
8	<p>Acquisto/sottoscrizione di strumenti finanziari emessi da parti correlate alla SGR o ad uno dei suoi soci, oppure da investitori dei Fondi gestiti dalla SGR, ovvero da affiliati ai soci (anche indiretti) della SGR.</p>	
9	<p>L'Operazione avviene:</p> <p>(i) tra i Fondi gestiti dalla SGR o</p> <p>(ii) fra i Fondi gestiti dalla SGR e OICR gestiti da altre società di gestione del risparmio partecipate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da soci della SGR o da affiliati ai soci (anche indiretti) della SGR, - da parti correlate ai soci della SGR o alla SGR, - da investitori dei Fondi gestiti dalla SGR, - da soggetti rilevanti della SGR o da qualsiasi persona o entità avente stretti legami con tali soggetti, o - da componenti dei Comitati di Investimento dei Fondi gestiti dalla SGR e/o da entità aventi stretti legami con tali componenti. 	

³⁰ In base al regolamento di gestione del Fondo Italiano Private Equity Co-investimenti – FIPEC, tale Fondo non può effettuare operazioni in co-investimento in società in cui lo Sponsor del FIPEC o suoi affiliati abbiano esposizioni creditorie superiori al 20% del totale dell'indebitamento delle società medesime.

Titolo: Policy Conflitti

Versione:

14.0

Stato: Approvata

Data di Pubblicazione:

21/11/2024

10	La società <i>target</i> ha in essere uno o più rapporti di consulenza in materia di selezione di opportunità di investimento con componenti dei Comitati di investimento dei Fondi gestiti dalla SGR, e/o entità aventi stretti legami con detti componenti.	
11	L'Operazione avviene tra il Fondo Italiano Private Equity Co-investimenti – FIPEC e/o il Fondo Basket Eque, da un lato, ed un OICR <i>target</i> di un Fondo Indiretto (o già in portafoglio ad un Fondo Indiretto) qualora abbia ad oggetto società <i>target</i> del (o già in portafoglio al) predetto OICR <i>target</i> o in portafoglio, ovvero qualora la società in questione sia in competizione con una società in portafoglio a (finanziata da) un OICR in cui un Fondo Indiretto abbia investito	
12	Accordi in base ai quali, in connessione con l'Operazione, (i) società <i>target</i> o società partecipate dai Fondi gestiti dalla SGR, (ii) società emittenti strumenti finanziari e/o titoli sottoscritti e/o acquistati dagli OICR di <i>private debt</i> in cui hanno investito i Fondi gestiti dalla SGR, (iii) società partecipate dagli OICR in cui hanno investito i Fondi gestiti dalla SGR, riconoscono alla SGR beni o servizi il cui corrispettivo è ricompreso nel prezzo dell'Operazione (c.d. <i>soft commissions agreements</i>) ³¹ .	
13	Accordi in base ai quali, in connessione con l'Operazione, (i) società <i>target</i> o società partecipate dai Fondi gestiti dalla SGR, (ii) società emittenti strumenti finanziari e/o titoli sottoscritti e/o acquistati dagli OICR di <i>private debt</i> in cui hanno investito i Fondi gestiti dalla SGR, (iii) società partecipate dagli OICR in cui hanno investito i Fondi gestiti dalla SGR, (iv) terzi soggetti co-investitori riconoscono alla SGR commissioni o competenze non ricomprese nel prezzo dell'Operazione nel rispetto della normativa vigente (c.d. <i>inducements</i>).	
14	Al momento dell'Operazione la società <i>target</i> ha in essere rapporti di partecipazione azionaria, finanziamento o d'affari con la SGR, i suoi soggetti rilevanti (e/o persone o entità aventi con loro stretti legami) e/o parti correlate che permettono a tali soggetti di realizzare un guadagno o evitare una perdita (anche non finanziarie) a danno dell'interesse del Fondo al perseguimento di obiettivi ESG (<i>Environmental, Social and Governance</i>) integrati nei processi, sistemi e controlli interni approntati dalla SGR.	

* In ordine alla terminologia utilizzata si rinvia all'Elenco Definizioni (ad es., per le definizioni di "parte correlata", "soggetto rilevante", etc.). In relazione alle situazioni nn. 3, 4 e 5, si allega alla presente idonea documentazione a comprova della situazione dichiarata.

- la **sussistenza** di una situazione di conflitto d'interesse diversa da quelle indicate in precedenza e, precisamente, consistente in:

.....

Alla presente allego copia di un valido documento d'identità (passaporto, carta d'identità, patente di guida o altro documento valido per l'identificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Mi impegno, infine, a comunicare e documentare prontamente alla SGR qualsiasi variazione che dovesse intervenire successivamente al rilascio della presente Dichiarazione.

[Luogo, Data]

[Firma in originale del Dichiarante]

Allegati n. ____ + Elenco Definizioni.

³¹ Tali accordi sono ammissibili qualora abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio prestato e non pregiudicano l'obbligo della SGR di agire correttamente nel miglior interesse degli investitori dei Fondi e dei clienti gestiti su base individuale e, comunque, dell'esistenza, natura e importo o modalità di calcolo dei compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pattuite deve essere data *disclosure* agli investitori dei Fondi prima dell'investimento. Nella prestazione del servizio di gestione su base individuale è possibile che la SGR accetti o trattenga benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti; tali benefici non monetari di entità minima devono essere chiaramente comunicati ai clienti.

Titolo: Policy Conflitti

Versione:

14.0

Stato: Approvata

Data di Pubblicazione:

21/11/2024

ELENCO DEFINIZIONI

Per "**parte correlata**" alla SGR o ad uno dei suoi soci si intende un soggetto che:

(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:

- (i) controlla la SGR ovvero uno dei soci della SGR, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
- (ii) detiene una partecipazione nella SGR ovvero in uno dei soci della SGR tale da poter esercitare un'influenza notevole su di essi;
- (iii) esercita il controllo sulla SGR ovvero su uno dei soci della SGR congiuntamente con altri soggetti;

(b) è una società collegata della SGR ovvero di uno dei soci della SGR;

(c) è una joint venture di cui la SGR ovvero uno dei soci della SGR è partecipante;

(d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della SGR ovvero di uno dei soci della SGR o delle rispettive società controllanti;

(e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);

(f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.

Ai fini della precedente definizione di "**parte correlata**", rilevano le seguenti nozioni:

"Controllo": il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha: (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori; (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo; (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo; (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

"Controllo congiunto": la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

"Influenza notevole": il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole. L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata; (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili; (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata; (d) l'interscambio di personale dirigente; (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

"Dirigenti con responsabilità strategiche": i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

"Stretti familiari": i familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi possono includere: (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

"Società controllata": l'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

"Società collegata": l'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

"Joint venture": l'accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

Per "**soggetti rilevanti**" della SGR si intendono: a) i componenti degli organi aziendali, soci, dirigenti della SGR; b) i dipendenti della SGR, nonché ogni altra persona fisica o giuridica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della SGR e che partecipino alla prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio o del servizio di gestione di portafogli da parte della medesima SGR; c) le persone fisiche e/o giuridiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla SGR sulla base di accordi di esternalizzazione aventi per oggetto la prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio o del servizio di gestione di portafogli.

"stretti legami": la situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate: (i) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; (ii) da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2013/34/UE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa madre è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese (per le definizioni di impresa madre ed impresa figlia si rinvia all'articolo 2 della direttiva 2013/34/UE). Costituisce uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a uno stesso soggetto da un legame di controllo.

"Affiliati", "Cornerstone Investor" o "Sponsor": si rinvia alle definizioni contenute nel regolamento di gestione del Fondo coinvolto nell'Operazione.

"gruppo rilevante" della SGR: i soggetti, italiani ed esteri, che (i) controllano la SGR, (ii) sono da essa controllati o (iii) sono controllati dallo stesso soggetto che controlla la SGR. Si considerano altresì appartenenti al gruppo rilevante della SGR i soggetti italiani ed esteri che:

- detengono partecipazioni nella SGR in misura almeno pari al 20 per cento del capitale con diritto di voto;
- sono partecipati dalla SGR in misura almeno pari al 20 per cento del capitale con diritto di voto.

Per la verifica di tali condizioni si computano anche le partecipazioni indirette.

Titolo: Policy Conflitti

Versione:

14.0

Stato: Approvata

Data di Pubblicazione:

21/11/2024

**Informativa trattamento dati personali
per la verifica della sussistenza di conflitti di interesse con Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A.**

La presente informativa (**Informativa**) viene resa in relazione al trattamento dei dati personali per la verifica della sussistenza di conflitti di interessi con **Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A.** in ottemperanza alle procedure interne adottate dalla stessa in tema di identificazione e gestione di conflitti di interesse relativi all'attività di gestione di FIA comuni di investimento in conformità alla normativa applicabile.

1. Titolare del trattamento.

Ai fini di cui all'Informativa, titolare del trattamento è Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A., con sede legale in via San Marco 21/A, 20121, Milano, iscritta al n. 129 dell'Albo Gestori FIA, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06968440963 (**Titolare**).

Il Titolare è una società avente per oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di uno o più FIA comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori professionali e finalizzati a favorire la patrimonializzazione, sia in via diretta che indiretta, delle cosiddette "piccole e medie imprese" italiane.

2. Dati raccolti.

I suoi dati personali - raccolti attraverso l'acquisizione diretta da parte sua - sono limitati a quelli necessari per l'adempimento degli obblighi di legge, regolamento e/o normativa comunitaria in capo al Titolare, in particolare in tema di identificazione e gestione dei conflitti di interesse relativi all'attività di gestione di fondi comuni di investimento (di seguito, nel complesso, i **Dati**).

3. Finalità e base giuridica del trattamento.

La base giuridica del trattamento dei Dati è l'adempimento da parte del Titolare ad obblighi di legge, regolamento e/o normativa comunitaria e, in particolare, per l'adempimento agli obblighi in tema di identificazione e gestione dei conflitti di interesse relativi all'attività di gestione di FIA comuni di investimento.

I Dati saranno trattati esclusivamente al fine di dare corretto adempimento agli obblighi di legge, regolamento e/o normativa comunitaria e, in particolare, per l'adempimento agli obblighi in tema di identificazione e gestione dei conflitti di interesse relativi all'attività di gestione di FIA comuni di investimento.

Il conferimento dei Dati per le finalità suindicate è obbligatorio e necessario. L'eventuale rifiuto, parziale o totale, a conferire i Dati comporterà l'impossibilità, per il Titolare, di adempiere agli obblighi in tema di identificazione e gestione dei conflitti di interesse relativi all'attività di gestione di FIA comuni di investimento, con la conseguente impossibilità di instaurare o eseguire il rapporto contrattuale in relazione al quale l'adempimento degli obblighi è necessario e in relazione al quale i Dati vengono raccolti.

4. Modalità del trattamento.

I Dati saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori del Titolare, appositamente designati quali persone autorizzate al trattamento (quali in via esemplificativa i preposti alla funzione risorse umane, alla funzione legale, alla funzione amministrativa, alla funzione di *compliance* e *risk management* e ai sistemi informativi) e responsabili esterni del trattamento, i cui rispettivi nominativi sono disponibili su richiesta al Titolare.

Il Titolare e i soggetti terzi di cui lo stesso si avvale procedono al trattamento dei Dati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati stessi.

5. Comunicazione (destinatari) dei Dati.

I Dati potranno essere comunicati a terzi soltanto laddove necessario per l'adempimento degli obblighi di legge, regolamento e/o normativa comunitaria in capo al Titolare, con particolare riferimento agli obblighi in tema di identificazione e gestione di conflitti di interesse relativi all'attività di gestione di fondi comuni di investimento in conformità alla normativa applicabile.

I terzi destinatari dei Dati, titolari autonomi del trattamento o debitamente designati quali responsabili del trattamento, appartengono a categorie tra cui:

- a) soggetti che svolgono, per conto o in favore del Titolare, i compiti di natura tecnica ed organizzativa o di assistenza professionale/consulenza, consulenti legali e gestori delle infrastrutture *software* utilizzate dal Titolare;
- b) Autorità di vigilanza e di controllo;
- c) società di revisione e Organismo di Vigilanza.

L'elenco completo dei responsabili del trattamento dei Dati è custodito presso la sede del Titolare ed è consultabile su richiesta da trasmettere ai recapiti indicati al successivo articolo 8.

6. Diffusione dei Dati.

I Dati non saranno diffusi.

7. Periodo di conservazione dei Dati

I Dati sono trattati per il solo tempo strettamente necessario a conseguire le finalità per cui sono stati raccolti e, in ogni caso, per il periodo di prescrizione previsto dalle disposizioni normative applicabili.

8. Diritti dell'interessato.

I soggetti cui si riferiscono i Dati hanno il diritto in qualunque momento di: (I) ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano; (II) conoscere le finalità del trattamento e le modalità, i destinatari di tali Dati, il periodo di conservazione; (III) ottenere la rettificazione o la cancellazione, e ove applicabile, la limitazione del trattamento; (IV) opporsi al trattamento; (V) ove applicabile, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i Dati che li riguardano forniti al Titolare e trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare; (VI) proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati in ogni momento, mediante semplice richiesta al Titolare, da trasmettere:

- via e-mail, all'indirizzo: privacy@fondoitaliano.it; oppure
- via posta all'indirizzo: via San Marco 21/A, 20121, Milano, all'attenzione dell'Avv. Gennaro Imbimbo.

Per presa visione:

Luogo e data,

Firma

Titolo: Policy Conflitti

Versione:

14.0

Stato: Approvata

Data di Pubblicazione:

21/11/2024

Allegato 2 Modello Dichiarazione per Investimenti dei Fondi Indiretti

Spett.le

FONDO ITALIANO D'INVESTIMENTO SGR S.P.A.

Via San Marco, 21/A

20121 MILANO

c.a. dott. [*Responsabile Team*

d'Investimento/Dirigente incaricato]

Si fa riferimento alla prospettata operazione [*sintetica indicazione dei termini essenziali dell'opportunità/operazione di investimento o disinvestimento, comprensivi almeno delle denominazioni (i) dell'OICR target, (ii) della società che gestisce l'OICR target e (iii) del Fondo gestito da FII SGR*] (di seguito: l'"Operazione").

In proposito, tenendo conto della Policy adottata da Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A. (di seguito, "FII" o "FII SGR") in materia di conflitti di interesse nella gestione di fondi comuni di propria istituzione e degli elenchi forniti da FII⁽³²⁾, il sottoscritto [*nome e cognome*], in qualità di rappresentante legale della [*denominazione società che gestisce l'OICR target*], con riferimento all'Operazione dichiara, per quanto di sua conoscenza:

- l'**insussistenza** di situazioni di conflitto d'interesse con FII e/o i fondi dalla stessa gestiti;
- la **sussistenza** di conflitti d'interesse derivanti dalla/e seguente/i situazione/i:

n.	Situazione di conflitto d'interesse *	(SI/NO - se SI, descrivere)
1	<p>Al momento dell'Operazione, l'OICR target risulta partecipato/sottoscritto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) soci di FII; (ii) parti correlate a FII o ai suoi soci³³; (iii) soggetti rilevanti di FII (ad es., esponenti aziendali, componenti dei Comitati dei fondi gestiti, ecc...) o con persone o entità aventi stretti legami con tali soggetti. <p><i>* Il punto (iii) si applica solo per Operazioni di investimento.</i></p>	
2	<p>L'Operazione configura un acquisto, vendita o conferimento di quote/azioni di OICR target:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) da/a parti correlate a FII o ai soci di FII; (ii) da/a soggetti rilevanti di FII o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con tali soggetti nonché (iii) da/a componenti dei Comitati Tecnici Consultivi del FoF Private Debt o del FoF Venture Capital o da/a componenti dei Comitati Investimenti del FOF Private Equity Italia, del FOF Private Debt Italia, del FII FOF Private Equity Italia Due, del FII FOF Private Debt Italia Due o del FOF Impact Investing e/o da/a entità aventi stretti legami con i predetti componenti, <p>fermo restando il divieto di investire il patrimonio dei Fondi in OICR target, direttamente o indirettamente, ceduti o conferiti da un socio, amministratore o sindaco di FII, e di cedere OICR in portafoglio ai Fondi direttamente o indirettamente ai medesimi soggetti predetti.</p>	

⁽³²⁾ Si fa riferimento agli elenchi relativi ai seguenti soggetti: (i) soci di FII SGR, (ii) soggetti rilevanti di FII SGR, (iii) componenti dei Comitati Tecnici dei fondi gestiti da FII, (iv) investitori dei fondi di FII SGR, (v) parti correlate a FII o ai soci di FII e (vi) fondi gestiti da FII SGR.

⁽³³⁾ Coerentemente con il regolamento di gestione del FOF PEI Tre, non rileva come possibile conflitto d'interesse la situazione in cui parti correlate di azionisti di minoranza della SGR siano investitori di OICR target del FOF PEI Tre.

Titolo: Policy Conflitti

Versione:

14.0

Stato: Approvata

Data di Pubblicazione:

21/11/2024

3	Al momento dell'Operazione, la SGR che gestisce l'OICR <i>target</i> ha in essere rapporti di partecipazione ⁽³⁴⁾ con: (i) soci di FII; (ii) parti correlate a FII; (iii) soggetti rilevanti di FII o entità aventi con loro stretti legami; (iv) <i>advisors</i> di FII coinvolti nell'Operazione; (v) Fondi gestiti da FII diversi da quello coinvolto nell'Operazione.	
4	Al momento dell'Operazione, l'OICR <i>target</i> (o le società dallo stesso partecipate o per le quali l'OICR <i>target</i> ha deliberato l'investimento) presenta nei confronti di: (i) un unico finanziatore che sia socio di FII o parte correlata ad un socio di FII (es. società del Gruppo di un socio di FII) un'esposizione debitoria in misura superiore al 50% dell'esposizione debitoria totale, ovvero nei confronti di (ii) due o più finanziatori che siano soci di FII o parti correlate a soci di FII un'esposizione debitoria in misura superiore al 70% dell'esposizione debitoria totale.	
5	Al momento dell'Operazione, l'OICR <i>target</i> ha in essere rapporti di debito con soci di FII e/o loro parti correlate che abbiano dato luogo a debiti scaduti e non pagati, richiamati dal creditore o soggetti a revoca (cc.dd. posizioni classificate come «partite incagliate» o «sofferenze»).	
6	Conferimento o sussistenza di mandati (di <i>advisory</i> , consulenza e simili) per l'acquisto e/o vendita di azioni/quote dell'OICR <i>target</i> a: (i) soci di FII; (ii) parti correlate a FII; (iii) investitori del Fondo gestito da FII interessato dall'Operazione; (iv) soggetti rilevanti di FII o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con tali soggetti; (v) componenti dei Comitati Tecnici Consultivi del FoF Private Debt o del FoF Venture Capital o componenti dei Comitati Investimenti del FOF Private Equity Italia, del FOF Private Debt Italia, del FII FOF Private Equity Italia Due, del FII FOF Private Debt Italia Due o del FOF Impact Investing e/o ad entità aventi stretti legami con tali componenti, laddove il corrispettivo sia posto a carico dei Fondi gestiti da FII.	
7	Conferimento di mandati di <i>advisory</i> , <i>arrangement</i> e simili a soci di FII o a parti correlate di FII, ad opera dell'intermediario gestore dell'OICR <i>target</i> del FoF Private Debt, del FOF Private Debt Italia o del FII FOF Private Debt Italia Due.	
8	La società che gestisce l'OICR <i>target</i> ha stipulato contratti di esternalizzazione di funzioni aziendali, essenziali o importanti, con: (iv) soci di FII; (v) parti correlate a FII o a soci della stessa; (vi) investitori dei Fondi gestiti da FII, laddove il corrispettivo sia posto a carico dei Fondi gestiti dalla SGR.	
9	Acquisto/sottoscrizione di strumenti finanziari emessi da parti correlate a FII o ad uno dei suoi soci, oppure da investitori dei Fondi gestiti da FII, ovvero da affiliati ai soci (anche indiretti) di FII.	
10	L'Operazione avviene: (iii) tra i Fondi gestiti da FII o (iv) fra i Fondi gestiti da FII e OICR gestiti da altre società di gestione del risparmio partecipate: - da soci di FII o da affiliati ai soci (anche indiretti) di FII ⁽³⁵⁾ ,	

⁽³⁴⁾ Resta fermo quanto previsto dai regolamenti di gestione dei Fondi Indiretti in merito al divieto di effettuare investimenti in OICR *target* il cui gestore sia partecipato, direttamente o indirettamente, dall'investitore *cornerstone* o da un socio della SGR in misura pari o superiore al 30% del capitale sociale.

⁽³⁵⁾ Cfr. nota precedente.

Titolo: Policy Conflitti

Versione:

14.0

Stato: Approvata

Data di Pubblicazione:

21/11/2024

	<ul style="list-style-type: none"> - da parti correlate ai soci di FII o a FII, - da investitori dei Fondi gestiti da FII, - da soggetti rilevanti di FII o da qualsiasi persona o entità avente stretti legami con tali soggetti, o - da componenti dei Comitati Tecnici Consultivi del FoF Private Debt o del FoF Venture Capital o da componenti dei Comitati Investimenti del FOF Private Equity Italia, del FOF Private Debt Italia, del FII FOF Private Debt Italia Due o del FOF Impact Investing e/o da entità aventi stretti legami con tali componenti. 	
11	La società che gestisce l'OICR <i>target</i> ha in essere uno o più rapporti di consulenza in materia di selezione di opportunità di investimento/disinvestimento con componenti dei Comitati di investimento dei Fondi gestiti da FII, e/o entità aventi stretti legami con detti componenti.	
12	L'Operazione ha ad oggetto un OICR <i>target</i> che (i) ha in portafoglio (o sta valutando l'investimento in) una società nella quale il FIPEC e/o il Fondo Basket Eque ha investito e/o (ii) sta disinvestendo (o rimborsando un finanziamento, anche obbligazionario) da una società in portafoglio nella quale ha coinvestito (o sta valutando il coinvestimento) anche il FIPEC e/o il Fondo Basket Eque.	
13	Accordi in base ai quali, in connessione con l'Operazione, (i) OICR <i>target</i> o partecipati dai Fondi gestiti da FII, (ii) società emittenti strumenti finanziari e/o titoli sottoscritti e/o acquistati dagli OICR in cui ha investito il FoF Private Debt, il FOF Private Debt Italia e/o il FII FOF Private Debt Italia Due, (iii) società partecipate dagli OICR in cui hanno investito i Fondi gestiti da FII, (iv) l'intermediario gestore dell'OICR <i>target</i> o l'intermediario negoziatore, riconoscono a FII beni o servizi il cui corrispettivo è ricompreso nel prezzo dell'Operazione (c.d. <i>soft commissions agreements</i>).	
14	Accordi in base ai quali, in connessione con l'Operazione, (i) OICR <i>target</i> o partecipati dai Fondi gestiti da FII, (ii) società emittenti strumenti finanziari e/o titoli sottoscritti e/o acquistati dagli OICR in cui ha investito il FoF Private Debt, il FOF Private Debt Italia e/o il FII FOF Private Debt Italia Due, (iii) società partecipate dagli OICR in cui hanno investito i Fondi gestiti da FII, (iv) l'intermediario gestore dell'OICR <i>target</i> , (v) l'intermediario negoziatore o (vi) terzi soggetti co-investitori riconoscono a FII commissioni o competenze non ricomprese nel prezzo dell'Operazione nel rispetto della normativa vigente (c.d. <i>inducements</i>) ³⁶ .	
15	Al momento dell'Operazione la società che gestisce l'OICR <i>target</i> o lo stesso OICR <i>target</i> hanno in essere rapporti di partecipazione azionaria, finanziamento o d'affari con FII, i suoi soggetti rilevanti (e/o persone o entità aventi con loro stretti legami) e/o parti correlate che permettono a tali soggetti di realizzare un guadagno o evitare una perdita (anche non finanziarie) a danno dell'interesse del Fondo al perseguimento di obiettivi ESG (<i>Environmental, Social and Governance</i>) integrati nei processi, sistemi e controlli interni approntati da FII.	

* In ordine alla terminologia utilizzata si rinvia all'Elenco Definizioni (ad es., per le definizioni di "parte correlata", "soggetto rilevante", etc.). In relazione alle situazioni nn. 4 e 5, si allega alla presente idonea documentazione a comprova della situazione dichiarata.

la **sussistenza** di una situazione di conflitto d'interesse diversa da quelle indicate in precedenza e, precisamente, consistente in:

.....

Alla presente allego copia di un valido documento d'identità (passaporto, carta d'identità, patente di guida o altro documento valido per l'identificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

³⁶ Tali accordi sono ammissibili qualora abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio prestato e non pregiudicano l'obbligo della SGR di agire correttamente nel miglior interesse degli investitori dei Fondi e dei clienti gestiti su base individuale e, comunque, dell'esistenza, natura e importo o modalità di calcolo dei compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pattuite deve essere data *disclosure* agli investitori dei Fondi prima dell'investimento. Nella prestazione del servizio di gestione su base individuale è possibile che la SGR accetti o trattenga benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti; tali benefici non monetari di entità minima devono essere chiaramente comunicati ai clienti.

Titolo: Policy Conflitti

Versione:

14.0

Stato: Approvata

Data di Pubblicazione:

21/11/2024

Mi impegno, infine, a comunicare e documentare prontamente a FIL qualsiasi variazione che dovesse intervenire successivamente al rilascio della presente Dichiarazione.

[Luogo, Data]

[Firma in originale del Dichiarante]

Allegati n. ____ + Elenco Definizioni.

Titolo: Policy Conflitti

Versione:

14.0

Stato: Approvata

Data di Pubblicazione:

21/11/2024

ELENCO DEFINIZIONI

Per "**parte correlata**" a FII SGR o ad uno dei suoi soci si intende un soggetto che:

(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:

- (i) controlla FII SGR ovvero uno dei soci di FII SGR, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
- (ii) detiene una partecipazione in FII SGR ovvero in uno dei soci di FII SGR tale da poter esercitare un'influenza notevole su di essi;
- (iii) esercita il controllo su FII SGR ovvero su uno dei soci di FII SGR congiuntamente con altri soggetti;

(b) è una società collegata di FII SGR ovvero di uno dei soci di FII SGR;

(c) è una joint venture di cui FII SGR ovvero uno dei soci di FII SGR è partecipante;

(d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche di FII SGR ovvero di uno dei soci di FII SGR o delle rispettive società controllanti;

(e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);

(f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.

Ai fini della precedente definizione di "**parte correlata**", rilevano le seguenti nozioni:

"Controllo": il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha: (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori; (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo; (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo; (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

"Controllo congiunto": la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

"Influenza notevole": il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole. L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata; (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili; (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata; (d) l'interscambio di personale dirigente; (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

"Dirigenti con responsabilità strategiche": i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

"Stretti familiari": i familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi possono includere: (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

"Società controllata": l'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

"Società collegata": l'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

"Joint venture": l'accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

Per "**soggetti rilevanti**" di FII SGR si intendono: a) i componenti degli organi aziendali, soci, dirigenti di FII SGR; b) i dipendenti di FII SGR, nonché ogni altra persona fisica o giuridica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo di FII SGR e che partecipino alla prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio o al servizio di gestione di portafogli da parte della medesima FII SGR; c) le persone fisiche e/o giuridiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi a FII SGR sulla base di accordi di esternalizzazione aventi per oggetto la prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio o il servizio di gestione di portafogli.

"stretti legami": la situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate: (i) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; (ii) da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2013/34/UE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa madre è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese (per le definizioni di impresa madre ed impresa figlia si rinvia all'articolo 2 della direttiva 2013/34/UE). Costituisce uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a uno stesso soggetto da un legame di controllo.

"Affiliati", "Cornerstone Investor" o "Sponsor": si rinvia alle definizioni contenute nel regolamento di gestione del Fondo coinvolto nell'Operazione.

"gruppo rilevante" di FII SGR: i soggetti, italiani ed esteri, che (i) controllano FII SGR, (ii) sono da essa controllati o (iii) sono controllati dallo stesso soggetto che controlla FII SGR. Si considerano altresì appartenenti al gruppo rilevante di FII SGR i soggetti italiani ed esteri che:

- detengono partecipazioni in FII SGR in misura almeno pari al 20 per cento del capitale con diritto di voto;
- sono partecipati da FII SGR in misura almeno pari al 20 per cento del capitale con diritto di voto.

Titolo: Policy Conflitti

Versione:

14.0

Stato: Approvata

Data di Pubblicazione:

21/11/2024

**Informativa trattamento dati personali
per la verifica della sussistenza di conflitti di interesse con Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A.**

La presente informativa (**Informativa**) viene resa in relazione al trattamento dei dati personali per la verifica della sussistenza di conflitti di interessi con **Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A.** in ottemperanza alle procedure interne adottate dalla stessa in tema di identificazione e gestione di conflitti di interesse relativi all'attività di gestione di FIA comuni di investimento in conformità alla normativa applicabile.

1. Titolare del trattamento.

Ai fini di cui all'Informativa, titolare del trattamento è Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A., con sede legale in via San Marco 21/A, 20121, Milano, iscritta al n. 129 dell'Albo Gestori FIA, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06968440963 (**Titolare**).

Il Titolare è una società avente per oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di uno o più FIA comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori professionali e finalizzati a favorire la patrimonializzazione, sia in via diretta che indiretta, delle cosiddette "piccole e medie imprese" italiane.

2. Dati raccolti.

I suoi dati personali - raccolti attraverso l'acquisizione diretta da parte sua - sono limitati a quelli necessari per l'adempimento degli obblighi di legge, regolamento e/o normativa comunitaria in capo al Titolare, in particolare in tema di identificazione e gestione dei conflitti di interesse relativi all'attività di gestione di fondi comuni di investimento (di seguito, nel complesso, i **Dati**).

3. Finalità e base giuridica del trattamento.

La base giuridica del trattamento dei Dati è l'adempimento da parte del Titolare ad obblighi di legge, regolamento e/o normativa comunitaria e, in particolare, per l'adempimento agli obblighi in tema di identificazione e gestione dei conflitti di interesse relativi all'attività di gestione di FIA comuni di investimento.

I Dati saranno trattati esclusivamente al fine di dare corretto adempimento agli obblighi di legge, regolamento e/o normativa comunitaria e, in particolare, per l'adempimento agli obblighi in tema di identificazione e gestione dei conflitti di interesse relativi all'attività di gestione di FIA comuni di investimento.

Il conferimento dei Dati per le finalità suindicate è obbligatorio e necessario. L'eventuale rifiuto, parziale o totale, a conferire i Dati comporterà l'impossibilità, per il Titolare, di adempiere agli obblighi in tema di identificazione e gestione dei conflitti di interesse relativi all'attività di gestione di FIA comuni di investimento, con la conseguente impossibilità di instaurare o eseguire il rapporto contrattuale in relazione al quale l'adempimento degli obblighi è necessario e in relazione al quale i Dati vengono raccolti.

4. Modalità del trattamento.

I Dati saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori del Titolare, appositamente designati quali persone autorizzate al trattamento (quali in via esemplificativa i preposti alla funzione risorse umane, alla funzione legale, alla funzione amministrativa, alla funzione di *compliance* e *risk management* e ai sistemi informativi) e responsabili esterni del trattamento, i cui rispettivi nominativi sono disponibili su richiesta al Titolare.

Il Titolare e i soggetti terzi di cui lo stesso si avvale procedono al trattamento dei Dati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati stessi.

5. Comunicazione (destinatari) dei Dati.

I Dati potranno essere comunicati a terzi soltanto laddove necessario per l'adempimento degli obblighi di legge, regolamento e/o normativa comunitaria in capo al Titolare, con particolare riferimento agli obblighi in tema di identificazione e gestione di conflitti di interesse relativi all'attività di gestione di fondi comuni di investimento in conformità alla normativa applicabile.

I terzi destinatari dei Dati, titolari autonomi del trattamento o debitamente designati quali responsabili del trattamento, appartengono a categorie tra cui:

- d) soggetti che svolgono, per conto o in favore del Titolare, i compiti di natura tecnica ed organizzativa o di assistenza professionale/consulenza, consulenti legali e gestori delle infrastrutture *software* utilizzate dal Titolare;
- e) Autorità di vigilanza e di controllo;
- f) società di revisione e Organismo di Vigilanza.

L'elenco completo dei responsabili del trattamento dei Dati è custodito presso la sede del Titolare ed è consultabile su richiesta da trasmettere ai recapiti indicati al successivo articolo 8.

6. Diffusione dei Dati.

I Dati non saranno diffusi.

7. Periodo di conservazione dei Dati

I Dati sono trattati per il solo tempo strettamente necessario a conseguire le finalità per cui sono stati raccolti e, in ogni caso, per il periodo di prescrizione previsto dalle disposizioni normative applicabili.

8. Diritti dell'interessato.

I soggetti cui si riferiscono i Dati hanno il diritto in qualunque momento di: (I) ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano; (II) conoscere le finalità del trattamento e le modalità, i destinatari di tali Dati, il periodo di conservazione; (III) ottenere la rettifica o la cancellazione, e ove applicabile, la limitazione del trattamento; (IV) opporsi al trattamento; (V) ove applicabile, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i Dati che li riguardano forniti al Titolare e trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare; (VI) proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati in ogni momento, mediante semplice richiesta al Titolare, da trasmettere:

- via e-mail, all'indirizzo: privacy@fondoitaliano.it; oppure
- via posta all'indirizzo: via San Marco 21/A, 20121, Milano, all'attenzione dell'Avv. Gennaro Imbimbo.

Per presa visione:

Luogo e data,

Firma

Titolo: Policy Conflitti

Versione:

14.0

Stato: Approvata

Data di Pubblicazione:

21/11/2024

Allegato 2 Modello Dichiarazione per Disinvestimenti dei Fondi Diretti

Spett.le

FONDO ITALIANO D'INVESTIMENTO SGR S.P.A.
Via San Marco, 21/A
20121 MILANO

c.a. dott. [*Responsabile Team
d'Investimento/Dirigente incaricato*]

Si fa riferimento alla prospettata operazione [*sintetica indicazione dei termini essenziali dell'operazione di disinvestimento, comprensivi almeno delle denominazioni (i) della società da dismettere e (i) del Fondo gestito dalla FII SGR coinvolto nell'operazione suddetta*] (di seguito: l'“**Operazione**”).

In proposito, tenendo conto della Policy adottata da codesta SGR in materia di conflitti di interesse nella gestione di fondi comuni di propria istituzione e degli elenchi forniti da codesta SGR⁽³⁷⁾, il sottoscritto [*nome e cognome*], in qualità di rappresentante legale della [*denominazione società/entità acquirente della società da dismettere da parte del fondo di FII SGR*], con riferimento all'Operazione dichiara, per quanto di sua conoscenza:

- l'**insussistenza** di situazioni di conflitto d'interesse con la SGR e/o i fondi dalla stessa gestiti;
- la **sussistenza** di conflitti d'interesse derivanti dalla/e seguente/i situazione/i:

n.	Situazione di conflitto d'interesse *	(SI/NO - se SI, descrivere)
1	L'Operazione configura una vendita della partecipazione in portafoglio al Fondo gestito dalla SGR: (i) a parti correlate alla SGR o ai soci della SGR; (ii) a soggetti rilevanti della SGR o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con tali soggetti; (iii) ad un soggetto partecipato da un <i>advisors</i> della SGR coinvolto nell'Operazione; (iv) ad un soggetto partecipato da Fondi gestiti dalla SGR diversi da quello coinvolto nell'Operazione, fermo restando il divieto di cedere società in portafoglio ai Fondi direttamente o indirettamente ai medesimi soggetti predetti.	
2	Al momento dell'Operazione, la società in portafoglio al Fondo gestito dalla SGR coinvolto nell'Operazione (o società da questa controllate e/o da acquisire/aggregare nell'ambito dell'Operazione) presentano nei confronti di: (i) un unico finanziatore che sia socio della SGR o parte correlata ad un socio della SGR (es. società del Gruppo di un socio della SGR) un'esposizione debitoria in misura superiore al 50% dell'esposizione debitoria totale, ovvero nei confronti di (ii) due o più finanziatori che siano soci della SGR o parti correlate a soci della SGR un'esposizione debitoria in misura superiore al 70% dell'esposizione debitoria totale. Nel caso del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita – FITEC, del Fondo Italiano	

⁽³⁷⁾ Si fa riferimento agli elenchi relativi ai seguenti soggetti: (i) soci della SGR, (ii) soggetti rilevanti della SGR, (iii) componenti dei Comitati Tecnici dei fondi gestiti dalla SGR, (iv) investitori dei fondi della SGR, (v) parti correlate alla SGR o ai soci della SGR e (vi) fondi gestiti dalla SGR.

Titolo: Policy Conflitti

Versione:

14.0

Stato: Approvata

Data di Pubblicazione:

21/11/2024

	Tecnologia e Crescita Lazio - FITEC Lazio e del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita II – FITEC II le predette soglie sono elevate, rispettivamente, al 60% (in luogo di quella del 50%) e al 80% (in luogo di quella del 70%) ⁽³⁸⁾ .	
3	Al momento dell'Operazione, la società in portafoglio al Fondo gestito dalla SGR coinvolto nell'Operazione ha in essere rapporti di debito con soci della SGR e/o loro parti correlate che abbiano dato luogo a debiti scaduti e non pagati, richiamati dal creditore o soggetti a revoca (cc.dd. posizioni classificate come «partite incagliate» o «sofferenze»).	
4	Conferimento o sussistenza di mandati (di <i>advisory</i> , consulenza e simili) per la vendita di azioni/quote della società in portafoglio al Fondo gestito dalla SGR a: <ul style="list-style-type: none"> (i) soci della SGR; (ii) parti correlate alla SGR; (iii) investitori del Fondo interessato dall'Operazione; (iv) soggetti rilevanti della SGR o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con tali soggetti, laddove il corrispettivo sia posto a carico del Fondo gestito dalla SGR.	
5	L'Operazione avviene: <ul style="list-style-type: none"> (i) tra i Fondi gestiti dalla SGR o (ii) fra i Fondi gestiti dalla SGR e OICR gestiti da altre società di gestione del risparmio partecipate: <ul style="list-style-type: none"> - da soci della SGR o da affiliati ai soci (anche indiretti) della SGR, - da parti correlate ai soci della SGR o alla SGR, - da investitori dei Fondi gestiti dalla SGR, - da soggetti rilevanti della SGR o da qualsiasi persona o entità avente stretti legami con tali soggetti, o - da componenti dei Comitati di Investimento dei Fondi gestiti dalla SGR e/o da entità aventi stretti legami con tali componenti. 	
6	La società in portafoglio al Fondo gestito dalla SGR coinvolto nell'Operazione ha in essere uno o più rapporti di consulenza in materia di selezione di opportunità di disinvestimento con componenti dei Comitati di investimento dei Fondi gestiti dalla SGR, e/o entità aventi stretti legami con detti componenti.	
7	L'Operazione avviene tra il Fondo Italiano Private Equity Co-investimenti – FIPEC e/o il Fondo Basket Eque, da un lato, ed un OICR <i>target</i> di un Fondo Indiretto (o già in portafoglio ad un Fondo Indiretto) qualora abbia ad oggetto società <i>target</i> del (o già in portafoglio al) predetto OICR <i>target</i> o in portafoglio, ovvero qualora la società in questione sia in competizione con una società in portafoglio a (finanziata da) un OICR in cui un Fondo Indiretto abbia investito	
8	Accordi in base ai quali, in connessione con l'Operazione, la società partecipata dal Fondo gestito dalla SGR e oggetto di disinvestimento (totale o parziale) ovvero altri soggetti (ad es., <i>advisors</i> , consulenti, terzi coinvestitori dell'acquirente, azionisti della società da dismettere) riconoscono alla SGR beni o servizi il cui corrispettivo è ricompreso nel prezzo dell'Operazione (c.d. <i>soft commissions agreements</i>).	
9	Accordi in base ai quali, in connessione con l'Operazione, la società partecipata dal Fondo gestito dalla SGR e oggetto di disinvestimento (totale o parziale) ovvero altri soggetti (ad es., <i>advisors</i> , consulenti, terzi coinvestitori dell'acquirente, azionisti della società da dismettere) riconoscono alla SGR commissioni o competenze non ricomprese nel prezzo dell'Operazione nel rispetto della normativa vigente (c.d. <i>inducements</i>) ³⁹ .	

³⁸ In base al regolamento di gestione del Fondo Italiano Private Equity Co-investimenti – FIPEC, tale Fondo non può effettuare operazioni in co-investimento in società in cui lo Sponsor del FIPEC o suoi affiliati abbiano esposizioni creditorie superiori al 20% del totale dell'indebitamento delle società medesime.

³⁹ Tali accordi sono ammissibili qualora abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio prestato e non pregiudicano l'obbligo della SGR di agire correttamente nel miglior interesse degli investitori dei Fondi e dei clienti gestiti su base individuale e, comunque, dell'esistenza, natura e importo o modalità di calcolo dei compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pattuite deve essere data *disclosure* agli investitori dei Fondi prima dell'investimento. Nella prestazione del servizio di gestione su base individuale è possibile che la SGR accetti o trattienga benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che,

Titolo: Policy Conflitti

Versione:

14.0

Stato: Approvata

Data di Pubblicazione:

21/11/2024

10	<p>Al momento dell'Operazione la società in portafoglio al Fondo gestito dalla SGR coinvolto nell'Operazione ha in essere rapporti di partecipazione azionaria, finanziamento o d'affari con la SGR, i suoi soggetti rilevanti (e/o persone o entità aventi con loro stretti legami) e/o parti correlate che permettono a tali soggetti di realizzare un guadagno o evitare una perdita (anche non finanziarie) a danno dell'interesse del Fondo al perseguimento di obiettivi ESG (<i>Environmental, Social and Governance</i>) integrati nei processi, sistemi e controlli interni approntati dalla SGR.</p>	
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

** In ordine alla terminologia utilizzata si rinvia all'Elenco Definizioni (ad es., per le definizioni di "parte correlata", "soggetto rilevante", etc.). In relazione alle situazioni nn. 2 e 3, si allega alla presente idonea documentazione a comprova della situazione dichiarata.*

- la **sussistenza** di una situazione di conflitto d'interesse diversa da quelle indicate in precedenza e, precisamente, consistente in:

.....

Alla presente allego copia di un valido documento d'identità (passaporto, carta d'identità, patente di guida o altro documento valido per l'identificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Mi impegno, infine, a comunicare e documentare prontamente alla SGR qualsiasi variazione che dovesse intervenire successivamente al rilascio della presente Dichiarazione.

[Luogo, Data]

[Firma in originale del Dichiarante]

Allegati n. ____ + Elenco Definizioni.

Titolo: Policy Conflitti

Versione:

14.0

Stato: Approvata

Data di Pubblicazione:

21/11/2024

ELENCO DEFINIZIONI

Per "**parte correlata**" alla SGR o ad uno dei suoi soci si intende un soggetto che:

(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:

- (i) controlla la SGR ovvero uno dei soci della SGR, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
- (ii) detiene una partecipazione nella SGR ovvero in uno dei soci della SGR tale da poter esercitare un'influenza notevole su di essi;
- (iii) esercita il controllo sulla SGR ovvero su uno dei soci della SGR congiuntamente con altri soggetti;

(b) è una società collegata della SGR ovvero di uno dei soci della SGR;

(c) è una joint venture di cui la SGR ovvero uno dei soci della SGR è partecipante;

(d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della SGR ovvero di uno dei soci della SGR o delle rispettive società controllanti;

(e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);

(f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.

Ai fini della precedente definizione di "**parte correlata**", rilevano le seguenti nozioni:

"Controllo": il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha: (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori; (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo; (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo; (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

"Controllo congiunto": la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

"Influenza notevole": il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole. L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata; (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili; (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata; (d) l'interscambio di personale dirigente; (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

"Dirigenti con responsabilità strategiche": i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

"Stretti familiari": i familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi possono includere: (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

"Società controllata": l'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

"Società collegata": l'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

"Joint venture": l'accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

Per "**soggetti rilevanti**" della SGR si intendono: a) i componenti degli organi aziendali, soci, dirigenti della SGR; b) i dipendenti della SGR, nonché ogni altra persona fisica o giuridica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della SGR e che partecipino alla prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio o del servizio di gestione di portafogli da parte della medesima SGR; c) le persone fisiche e/o giuridiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla SGR sulla base di accordi di esternalizzazione aventi per oggetto la prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio o del servizio di gestione di portafogli.

"stretti legami": la situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate: (i) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; (ii) da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2013/34/UE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa madre è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese (per le definizioni di impresa madre ed impresa figlia si rinvia all'articolo 2 della direttiva 2013/34/UE). Costituisce uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a uno stesso soggetto da un legame di controllo.

"Affiliati", "Cornerstone Investor" o "Sponsor": si rinvia alle definizioni contenute nel regolamento di gestione del Fondo coinvolto nell'Operazione.

"gruppo rilevante" della SGR: i soggetti, italiani ed esteri, che (i) controllano la SGR, (ii) sono da essa controllati o (iii) sono controllati dallo stesso soggetto che controlla la SGR. Si considerano altresì appartenenti al gruppo rilevante della SGR i soggetti italiani ed esteri che:

- detengono partecipazioni nella SGR in misura almeno pari al 20 per cento del capitale con diritto di voto;
- sono partecipati dalla SGR in misura almeno pari al 20 per cento del capitale con diritto di voto.

Per la verifica di tali condizioni si computano anche le partecipazioni indirette.

Titolo: Policy Conflitti

Versione:

14.0

Stato: Approvata

Data di Pubblicazione:

21/11/2024

**Informativa trattamento dati personali
per la verifica della sussistenza di conflitti di interesse con Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A.**

La presente informativa (**Informativa**) viene resa in relazione al trattamento dei dati personali per la verifica della sussistenza di conflitti di interessi con **Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A.** in ottemperanza alle procedure interne adottate dalla stessa in tema di identificazione e gestione di conflitti di interesse relativi all'attività di gestione di FIA comuni di investimento in conformità alla normativa applicabile.

9. Titolare del trattamento.

Ai fini di cui all'Informativa, titolare del trattamento è Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A., con sede legale in via San Marco 21/A, 20121, Milano, iscritta al n. 129 dell'Albo Gestori FIA, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06968440963 (**Titolare**).

Il Titolare è una società avente per oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di uno o più FIA comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori professionali e finalizzati a favorire la patrimonializzazione, sia in via diretta che indiretta, delle cosiddette "piccole e medie imprese" italiane.

10. Dati raccolti.

I suoi dati personali - raccolti attraverso l'acquisizione diretta da parte sua - sono limitati a quelli necessari per l'adempimento degli obblighi di legge, regolamento e/o normativa comunitaria in capo al Titolare, in particolare in tema di identificazione e gestione dei conflitti di interesse relativi all'attività di gestione di fondi comuni di investimento (di seguito, nel complesso, i **Dati**).

11. Finalità e base giuridica del trattamento.

La base giuridica del trattamento dei Dati è l'adempimento da parte del Titolare ad obblighi di legge, regolamento e/o normativa comunitaria e, in particolare, per l'adempimento agli obblighi in tema di identificazione e gestione dei conflitti di interesse relativi all'attività di gestione di FIA comuni di investimento.

I Dati saranno trattati esclusivamente al fine di dare corretto adempimento agli obblighi di legge, regolamento e/o normativa comunitaria e, in particolare, per l'adempimento agli obblighi in tema di identificazione e gestione dei conflitti di interesse relativi all'attività di gestione di FIA comuni di investimento.

Il conferimento dei Dati per le finalità suindicate è obbligatorio e necessario. L'eventuale rifiuto, parziale o totale, a conferire i Dati comporterà l'impossibilità, per il Titolare, di adempiere agli obblighi in tema di identificazione e gestione dei conflitti di interesse relativi all'attività di gestione di FIA comuni di investimento, con la conseguente impossibilità di instaurare o eseguire il rapporto contrattuale in relazione al quale l'adempimento degli obblighi è necessario e in relazione al quale i Dati vengono raccolti.

12. Modalità del trattamento.

I Dati saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori del Titolare, appositamente designati quali persone autorizzate al trattamento (quali in via esemplificativa i preposti alla funzione risorse umane, alla funzione legale, alla funzione amministrativa, alla funzione di *compliance* e *risk management* e ai sistemi informativi) e responsabili esterni del trattamento, i cui rispettivi nominativi sono disponibili su richiesta al Titolare.

Il Titolare e i soggetti terzi di cui lo stesso si avvale procedono al trattamento dei Dati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati stessi.

13. Comunicazione (destinatari) dei Dati.

I Dati potranno essere comunicati a terzi soltanto laddove necessario per l'adempimento degli obblighi di legge, regolamento e/o normativa comunitaria in capo al Titolare, con particolare riferimento agli obblighi in tema di identificazione e gestione di conflitti di interesse relativi all'attività di gestione di fondi comuni di investimento in conformità alla normativa applicabile.

I terzi destinatari dei Dati, titolari autonomi del trattamento o debitamente designati quali responsabili del trattamento, appartengono a categorie tra cui:

- g) soggetti che svolgono, per conto o in favore del Titolare, i compiti di natura tecnica ed organizzativa o di assistenza professionale/consulenza, consulenti legali e gestori delle infrastrutture *software* utilizzate dal Titolare;
- h) Autorità di vigilanza e di controllo;
- i) società di revisione e Organismo di Vigilanza.

L'elenco completo dei responsabili del trattamento dei Dati è custodito presso la sede del Titolare ed è consultabile su richiesta da trasmettere ai recapiti indicati al successivo articolo 8.

14. Diffusione dei Dati.

I Dati non saranno diffusi.

15. Periodo di conservazione dei Dati

I Dati sono trattati per il solo tempo strettamente necessario a conseguire le finalità per cui sono stati raccolti e, in ogni caso, per il periodo di prescrizione previsto dalle disposizioni normative applicabili.

16. Diritti dell'interessato.

I soggetti cui si riferiscono i Dati hanno il diritto in qualunque momento di: (I) ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano; (II) conoscere le finalità del trattamento e le modalità, i destinatari di tali Dati, il periodo di conservazione; (III) ottenere la rettificazione o la cancellazione, e ove applicabile, la limitazione del trattamento; (IV) opporsi al trattamento; (V) ove applicabile, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i Dati che li riguardano forniti al Titolare e trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare; (VI) proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati in ogni momento, mediante semplice richiesta al Titolare, da trasmettere:

- via e-mail, all'indirizzo: privacy@fondoitaliano.it; oppure
- via posta all'indirizzo: via San Marco 21/A, 20121, Milano, all'attenzione dell'Avv. Gennaro Imbimbo.

Per presa visione:

Luogo e data,

Firma